



**Regione
Lombardia**
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale urgente n. 217 del 10 marzo 2022	2
Ordine del giorno - Deliberazione approvata (n. 6082)	
Delibera Giunta regionale 7 marzo 2022 - n. XI/6056	3
Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° gennaio 2022/31 marzo 2023 – Criteri attuativi	
Delibera Giunta regionale 7 marzo 2020 - n. XI/6060	13
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e guardia di finanza per la realizzazione del progetto «Sport e legalità – La scuola in cattedra»	
Delibera Giunta regionale 7 marzo 2022 - n. XI/6067	22
Misure a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti ten-t	
Delibera Giunta regionale 10 marzo 2022 - n. XI/6082	26
Aggiornamento degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e le unità d'offerta della rete territoriale in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.	

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 3 marzo 2022 - n. 2789	33
D.g.r. 18 ottobre 2021 – XI/5398 «Aggiornamento Dei coefficienti di boscosità di cui all’art. 43 c.3 della l.r. 31/2008 e disposizioni per la rettifica dei Piani di indirizzo forestale» - Rettifica del Piano di indirizzo forestale della provincia di Lecco	

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 7 marzo 2022 - n. 2939

2014IT16RFOP012 - Saldo - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri - Liquidazione con rideterminazione del contributo di € 7.589,99 all’impresa Cesari Utensili s.a.s. di Cesari Gianfranco e c. per la realizzazione del progetto id 2344404 - Contestuale economia di € 411,04 - CUP E81B21003540004 a valere sul bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle pmi alle fiere internazionali in Lombardia	37
---	----

Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2022 - n. 2950

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza. Bando Linea Intraprendo. Rideterminazione in euro 31.578,95 dell’intervento finanziario complessivo concesso all’impresa Stendhapp s.r.l. per la realizzazione del progetto id 1367987 (CUP E44E19001480007), con contestuale economia complessiva dell’intervento finanziario pari a euro 10.697,05 di cui economia del contributo a fondo perduto pari a euro 1.069,71	40
---	----

Decreto dirigente unità organizzativa 9 marzo 2022 - n. 3076

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «Nuove mpmi - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Decadenza del contributo in conto capitale di euro 43.980,00 concesso all’impresa Feedon s.r.l. - Progetto ID 1500184 CUP E14E20000100007	50
--	----

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale urgente n. 217 del 10 marzo 2022
Ordine del giorno - Deliberazione approvata (n. 6082)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore il Vice Presidente Moratti)
G183 - POLO OSPEDALIERO

6082 - AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI DI INDIRIZZO PER LE STRUTTURE OSPEDALIERE E LE UNITÀ D'OFFERTA DELLA RETE TERRITORIALE IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

D.g.r. 7 marzo 2022 - n. XI/6056

Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° gennaio 2022/31 marzo 2023 - Criteri attuativi

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», in particolare l'art. 3, commi 1 e 2, ove è previsto che la Giunta Regionale sostiene e promuove manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, individuando le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari, i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con d.c.r.n. 64 del 10 luglio 2018, aggiornato con nota del DEFR con d.g.r.n. 3738 del 30 ottobre 2020 e con risoluzione n. 41 approvata con d.c.r.n. 1443 del 24 novembre 2020 che prevede il sostegno alla realizzazione di manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche, nonché alle discipline sportive associate con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta, anche come strumento di promozione della visibilità e dell'attrattività dei territori e dello sviluppo della loro economia;

Ritenuto di adottare, in attuazione degli obiettivi previsti dal PRS della XI Legislatura, una misura per il sostegno del mondo sportivo lombardo per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi nel periodo 01 gennaio 2022 - 31 marzo 2023, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche e alle discipline sportive associate, quale strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e che abbiano un effettivo valore per il territorio regionale in termini di attrattività e prestigio legati alle caratteristiche sportive;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che la dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta ad euro 2.358.000,00 così ripartiti:

- euro 1.335.000,00 sull'esercizio 2022, che trova copertura come segue:
 - euro 600.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
 - euro 725.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale;
 - euro 10.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.13572 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale - trasferimenti a amministrazioni centrali»;
- euro 1.023.000,00 sull'esercizio 2023, che trova copertura come segue:
 - euro 400.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
 - euro 623.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale»;

Ravvisato che, in presenza di ulteriori disponibilità di bilancio e di economie, la presente misura potrà essere incrementata per assegnare il contributo ai soggetti ammessi e non finanziati, mediante lo scorrimento della graduatoria;

Richiamati:

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e

nel caso in cui le manifestazioni assumano rilievo internazionale;

- il Regolamento della Commissione Europea n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato ed in particolare l'art. 55 «Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali»;
- il Regolamento della Commissione Europea n. 972 del 02 luglio 2020 che ha, tra l'altro, prorogato il Regolamento (UE) n. 651/2014 di esenzione generale e il Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis»;
- la d.g.r. n. 4091 del 21 dicembre 2020 «Proroga della misura di aiuto SA 49295 Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020» approvata con d.g.r. n. 7108 del 25 settembre 2017 e nel rispetto della comunicazione regime quadro SA 60703;

Stabilito che, a seguito di valutazione e istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopracitati si configuri come regime di aiuto, ai sensi dell'art.107.1 del TFUE si applicano le modalità previste dalla d.g.r. n. 4091/2020 e nel rispetto del regime quadro SA 60703 e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;
- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo). Per il «de minimis» la DGR quadro ha previsto la possibilità di rideterminazione in base alla disponibilità del plafond pari ad euro 70 milioni;

Ribadito che, come previsto dalla d.g.r. n. 4091/2020, dai commi 10, 11 e 12 dell'art.55 del Regolamento (UE) n. 651/2014, il metodo di calcolo prescelto all'interno delle misure attuative del presente atto sarà, in base alle disponibilità economiche dei singoli regimi o delle singole misure, quello del «funding gap», in base al quale:

- per gli aiuti agli investimenti, gli aiuti non dovranno superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso e a tal riguardo il risultato operativo verrà dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- per gli aiuti al funzionamento, l'importo dell'aiuto non dovrà superare quanto necessario per coprire le perdite di esercizio nel periodo in questione. Ciò deve essere garantito ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero;
- ovvero, in alternativa:
 - per gli aiuti inferiori a 2 milioni di euro, indipendentemente dal valore del progetto, l'importo massimo dell'aiuto potrà essere fissato all'80% dei costi ammissibili;

Considerato che la d.g.r.n. 4091/2020 prevede i benefici per il periodo 30 dicembre 2020 – 31 dicembre 2023;

Ritenuto, inoltre, che i contributi previsti dalla presente deliberazione, se richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, non saranno concessi:

- ai soggetti che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 par. 1.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile, fatta salva la possibilità che gli aiuti possano essere comunque concessi anche alle imprese in difficoltà

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

solo fino al 30 giugno 2021, a condizione che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi del Regolamento (UE) n. 972/2020;

- ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015;

Ritenuto, inoltre, che i contributi previsti dalla presente misura, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, non saranno concessi:

- alle imprese che svolgono attività nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto, altresì, che in caso di presenza di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione e di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con la quale:

- attestino di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestino di non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'art. 2 par. 1.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Dato atto che la dotazione finanziaria comunicata alla Commissione Europea per il regime di aiuti SA 60703 è pari a euro 70 milioni, che la sua scadenza è 31 dicembre 2023 e che, con l'adozione del presente provvedimento, tali limiti di dotazione e di durata sono rispettati e saranno oggetto di costante monitoraggio;

Visti:

- l'art. 12, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati siano subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
- l'art. 8 della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1, ove è disposto che, qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, siano predeterminati con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto pertanto di approvare i criteri attuativi della misura «Sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023» come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre, di prevedere:

- l'obbligatorietà, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, di presentare la domanda prima dello svolgimento delle iniziative, ad eccezione di quelle realizzate dal 01 gennaio 2022 fino alla data di apertura del bando;
- l'erogazione del contributo assegnato previa verifica di regolarità e completezza della rendicontazione;

Dato atto che il regime quadro SA 60703 è stato registrato con il CAR n. 16866;

Ravvisato di demandare al Dirigente competente:

- l'adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo nel quale saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, nonché i termini di scadenza per gli adempimenti amministrativi, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 5500 del 02 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;

- gli adempimenti in materia di registrazione dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR, ai sensi degli artt. 8, 9 e segg. del decreto ministeriale n. 115/2017;
- l'approvazione della graduatoria delle domande pervenute nei rispettivi periodi di riferimento;

Dato atto che con successivo provvedimento sarà nominato il Nucleo di valutazione preposto all'istruttoria delle domande, come meglio specificato nell'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e su Bandi Online;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge:

DELIBERA

per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa,

1. di approvare i criteri per la concessione e l'erogazione di contributi a sostegno di manifestazioni ed eventi sportivi sul territorio lombardo per il periodo 01 gennaio 2022 – 31 marzo 2023, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta ad euro 2.358.000,00 così ripartiti:

- euro 1.335.000,00 sull'esercizio 2022 che trova copertura come segue:
 - euro 600.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
 - euro 725.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale»;
 - euro 10.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.13572 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale - trasferimenti a amministrazioni centrali»;
- euro 1.023.000,00 sull'esercizio 2023 che trova copertura come segue:
 - euro 400.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;
 - euro 623.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 «Contributi straordinari per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale»;

3. di stabilire che, in presenza di ulteriori disponibilità di bilancio e di economie, la presente misura potrà essere incrementata per assegnare il contributo ai soggetti ammessi e non finanziati, mediante lo scorriamento della graduatoria;

4. di prevedere:

- l'obbligatorietà, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti, di presentare la domanda prima dello svolgimento delle iniziative, ad eccezione di quelle realizzate dal 1 gennaio 2022 fino alla data di apertura del bando;
- l'erogazione del contributo assegnato previa verifica di regolarità e completezza della rendicontazione;

5. di stabilire che, a seguito di valutazione e istruttoria delle singole istanze presentate e ammesse, fatti salvi i casi non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, qualora i contributi sopraccitati si configuri come regimi di aiuto o aiuti ad hoc, ai sensi dell'art. 107.1 del TFUE, si applicano le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 4091/2020 (SA 60703) e nello specifico:

- nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanen-

ti o temporanee e loro gestione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'art. 55 inerente agli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4), alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-a, 7-b, 8 e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 10, 11 e 12), compresi gli eventi che utilizzano infrastrutture sportive;

- nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

6. di stabilire che con successivo provvedimento del Dirigente competente si procederà:

- all'adozione, entro 60 giorni dalla presente deliberazione, del bando attuativo, nel quale nel quale saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, nonché i termini di scadenza per gli adempimenti amministrativi, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- agli adempimenti in materia di registrazione dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR, ai sensi degli artt. 8, 9 e segg. del decreto ministeriale n. 115/2017;
- all'approvazione della graduatoria delle domande pervenute nei rispettivi periodi di riferimento;

7. di rinviare a successivo provvedimento la nomina del Nucleo di valutazione preposto all'istruttoria delle domande, come meglio specificato nell'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sulla piattaforma Bandi Online.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A – DGR CRITERI

**MISURA “SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI
SUL TERRITORIO LOMBARDO”
PERIODO 1° GENNAIO 2022 – 31 MARZO 2023”
CRITERI ATTUATIVI**

1. Finalità	La misura intende sostenere il mondo sportivo lombardo, per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche e alle discipline sportive associate, quale strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e che abbiano un effettivo valore per il territorio regionale in termini di attrattività e prestigio legati alle caratteristiche sportive.
2. Tipologia di manifestazioni ed eventi	Sono ammissibili a contributo le manifestazioni ed eventi sportivi con carattere agonistico o dilettantistico realizzate in Lombardia dal 01.01.2022 al 31.03.2023.
3. Soggetti beneficiari	Potranno ricevere contributi per la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none">a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati regionali/provincialib) Discipline Sportive Associate/Comitati regionali/provincialic) Enti di Promozione Sportiva/ Comitati regionali/provincialid) Associazioni benemerite riconosciute dal CONIe) Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al CONI o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportivaf) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucrog) Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrativeh) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti individuati ai precedenti punti. Qualora l'iniziativa sia realizzata da più soggetti in collaborazione, il beneficiario del contributo sarà unicamente il soggetto che ha presentato la domanda.

	<p>Il soggetto beneficiario potrà ricevere ulteriori contributi da altri enti pubblici e privati per la realizzazione della medesima iniziativa purché, nel caso di enti pubblici, non derivanti da risorse assegnate ad enti o amministrazioni a cui la Regione ha delegato competenze ed assegnato risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia.</p>									
4. Dotazione finanziaria	<p>La dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta ad euro 2.358.000,00 così ripartiti:</p> <p>1) euro 1.335.000,00 sull'esercizio 2022 che trova copertura come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro 600.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 - euro 725.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611 - euro 10.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.13572. <p>2) euro 1.023.000,00 sull'esercizio 2023 che trova copertura come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - euro 400.000,00 a valere sul capitolo 6.01.104.7853 - euro 623.000,00 a valere capitolo 6.01.104.10611. <p>Le risorse, ripartite nelle due annualità di competenza, prevedono una riserva pari al 10% a favore delle iniziative organizzate dai soggetti iscritti al Registro Paralimpico e concorrono a finanziare quelle svolte o che si svolgeranno nel relativo periodo, come di seguito specificato:</p> <table border="1" data-bbox="483 1123 1258 1375"> <thead> <tr> <th>Periodo di riferimento della manifestazione/evento</th><th>Risorse</th><th>Riserva iscritti al Registro Paralimpico</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.01.2022 - 30.09.2022</td><td>euro 1.335.000,00</td><td>euro 133.500,00</td></tr> <tr> <td>01.10.2022 - 31.03.2023</td><td>euro 1.023.000,00</td><td>euro 102.300,00</td></tr> </tbody> </table> <p>In presenza di ulteriori disponibilità di bilancio e di economie, la presente misura potrà essere incrementata per assegnare il contributo ai soggetti ammessi e non finanziati, mediante lo scorrimento della graduatoria.</p>	Periodo di riferimento della manifestazione/evento	Risorse	Riserva iscritti al Registro Paralimpico	01.01.2022 - 30.09.2022	euro 1.335.000,00	euro 133.500,00	01.10.2022 - 31.03.2023	euro 1.023.000,00	euro 102.300,00
Periodo di riferimento della manifestazione/evento	Risorse	Riserva iscritti al Registro Paralimpico								
01.01.2022 - 30.09.2022	euro 1.335.000,00	euro 133.500,00								
01.10.2022 - 31.03.2023	euro 1.023.000,00	euro 102.300,00								
5. Criteri di valutazione	<p>L'attribuzione del punteggio avviene in tre fasi:</p> <p>FASE 1 (punteggio massimo → 40)</p> <p>Elementi dichiarati in sede di domanda dal soggetto partecipante riferiti ai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Storicità della manifestazione (max 10 punti) • Capacità di reperire altre risorse (max 10 punti) • Diffusione e promozione dell'iniziativa (max 8 punti) • Involgimento di altre realtà (max 8 punti) • Premialità (max 4 punti) 									

	<p>FASE 2 (punteggio massimo → 30) L'attribuzione del punteggio avverrà da parte di Regione Lombardia sulla base degli elementi dichiarati in sede di domanda dal soggetto partecipante, a seguito della verifica con le relative Federazioni Sportive Nazionali di appartenenza. I parametri valutativi sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilievo dell'iniziativa (massimo 20 punti) • Assegnazione del titolo (massimo 10 punti) <p>Per le iniziative inserite nei calendari DSA/EPS verrà attribuito un punteggio minimo stabilito dal bando.</p> <p>FASE 3 (punteggio massimo → 30 punti) Le domande che otterranno un punteggio superiore a 50 (nelle Fasi 1 e 2), saranno oggetto di ulteriore esame da parte di apposito Nucleo di valutazione che assegnerà un ulteriore punteggio sulla base di quanto indicato nella relazione descrittiva dell'iniziativa, secondo i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche dell'iniziativa • Costo complessivo evento rispetto alla ricaduta territoriale. <p>Il punteggio conseguito complessivamente nelle tre fasi di istruttoria tecnica, determina la fascia di appartenenza e l'eventuale assegnazione del contributo, come indicato al punto 7.</p>
6. Spese ammissibili	<p>Sono ammissibili al contributo regionale le sole spese connesse alla realizzazione dell'iniziativa e relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Affitto e allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi b) Noleggio di attrezzature e strumentazioni sportive, autoveicoli c) Servizio di ambulanza d) Servizi di sicurezza e) Servizi assicurativi f) Tasse federali, fee, diritti d'autore (SIAE), tassa occupazione suolo pubblico e affissioni g) Compensi per prestazioni e rimborsi forfettari (funzionali all'esercizio della corrispondente prestazione professionale) a istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e personale di supporto, personale sanitario e parasanitario, personale di segreteria, speaker. h) Ospitalità atleti e rimborso spese per trasporto. i) Servizio di comunicazione/pubblicità, creazione e gestione sito internet dedicato j) Materiale promozionale e pubblicitario

	<p>k) Premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico l) Rinfreschi e ristori m) Acquisto materiale di uso corrente n) Servizi di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali e delle attrezzature</p> <p>Per le domande presentate ai sensi del Regime di aiuto di cui al Regolamento UE n. 651/2014, art. 55, sono considerati ammissibili, oltre alle spese per la realizzazione delle infrastrutture, anche le seguenti spese relative ai costi di esercizio per la loro realizzazione e funzionamento, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) personale b) materiali c) servizi appaltati d) comunicazioni e) energia f) manutenzione g) affitto h) amministrazione 														
7. Entità del contributo	<p>Il contributo, che si configura a fondo perduto, viene attribuito sulla base del punteggio complessivo conseguito in base ai criteri indicati nel sopra citato punto 5), come segue:</p> <table border="1" data-bbox="533 1186 1194 1606"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 1186 881 1249">PUNTEGGIO TOTALIZZATO</th><th data-bbox="881 1186 1194 1249">CONTRIBUTO ASSEGNAZIONE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 1249 881 1312">da 15 a 42</td><td data-bbox="881 1249 1194 1312">Euro 4.000,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="533 1312 881 1375">da 43 a 50</td><td data-bbox="881 1312 1194 1375">Euro 7.000,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="533 1375 881 1438">da 51 a 70</td><td data-bbox="881 1375 1194 1438">Euro 10.000,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="533 1438 881 1501">da 71 a 80</td><td data-bbox="881 1438 1194 1501">Euro 20.000,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="533 1501 881 1564">da 81 a 90</td><td data-bbox="881 1501 1194 1564">Euro 30.000,00</td></tr> <tr> <td data-bbox="533 1564 881 1606">da 91 a 100</td><td data-bbox="881 1564 1194 1606">Euro 50.000,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Al termine delle istruttorie tecniche verrà stilata la graduatoria ordinata in base al punteggio conseguito. Le risorse verranno assegnate fino ad esaurimento delle stesse. In caso di parità di punteggio il contributo verrà assegnato nel rispetto dell'ordine di invio della domanda al protocollo. Il punteggio minimo per poter ottenere il contributo è pari a 15. Al di sotto di tale soglia non si potrà accedere ad alcun finanziamento.</p>	PUNTEGGIO TOTALIZZATO	CONTRIBUTO ASSEGNAZIONE	da 15 a 42	Euro 4.000,00	da 43 a 50	Euro 7.000,00	da 51 a 70	Euro 10.000,00	da 71 a 80	Euro 20.000,00	da 81 a 90	Euro 30.000,00	da 91 a 100	Euro 50.000,00
PUNTEGGIO TOTALIZZATO	CONTRIBUTO ASSEGNAZIONE														
da 15 a 42	Euro 4.000,00														
da 43 a 50	Euro 7.000,00														
da 51 a 70	Euro 10.000,00														
da 71 a 80	Euro 20.000,00														
da 81 a 90	Euro 30.000,00														
da 91 a 100	Euro 50.000,00														

	<p>In ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i contributi richiesti in regime di esenzione di cui al Regolamento n. 651/2014 (con particolare riferimento all'art. 55 comma 12) della Commissione Europea del 17 giugno 2014, il contributo erogabile non potrà essere superiore all' 80% delle spese ammissibili relative alle infrastrutture, anche temporanee, strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa, di cui al punto 6). • per tutti gli altri casi, compresi i contributi richiesti in regime de minimis di cui al Regolamento 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), il contributo erogabile non potrà superare il 50% delle spese ammissibili di cui al punto 6). <p>Il contributo erogabile non potrà essere comunque superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla fascia di merito di appartenenza attribuita in fase di istruttoria tecnica • al disavanzo risultante dalla differenza tra costi totali ed entrate totali dell'iniziativa (al netto del contributo regionale) • inferiore ad euro 1.000,00.
9. Regime d'aiuto	<p>In presenza di attività economica e di rilevanza internazionale dell'iniziativa rilevata a seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi si configurano come regime di aiuto, questi saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di stato de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 "Definizione di impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p> <p>Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali pertinenti, l'impresa richiedente potrà beneficiare del contributo rideterminato ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 14 (Verifiche relative agli aiuti De minimis), comma 4.</p> <p>I contributi previsti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non saranno concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013; - alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi

	<p>altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.</p> <p>Qualora i contributi si configurino come regimi di aiuto o aiuti ad hoc ai sensi dell'art.107.1 del TFUE si applicano le modalità previste dalla DGR n. 7108/2017, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di finanziamento di sole infrastrutture permanenti o temporanee e loro gestione, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014; oppure, in alternativa: • nel caso di finanziamento di infrastrutture e altre tipologie di intervento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "De minimis" con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti De minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo).
10. Modalità di presentazione della domanda	<p>A seguito della pubblicazione del bando attuativo, i soggetti di cui al precedente punto 3) dovranno presentare domanda di contributo unicamente mediante la piattaforma Bandi Online, prima dello svolgimento dell'iniziativa, ad eccezione di quelle realizzate dal 1° gennaio 2022 fino alla data di apertura del bando.</p> <p>La misura prevede due periodi di apertura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) manifestazioni ed eventi realizzati o da realizzarsi dal 01.01.2022 al 30.09.2022 2) manifestazioni ed eventi che si realizzeranno dal 01.10.2022 al 31.03.2023. <p>Si precisa che ogni soggetto può presentare per ogni periodo di riferimento più di una domanda per manifestazioni ed eventi diversi: sarà comunque possibile ottenere il finanziamento al massimo per due domande per ogni periodo.</p> <p>Ai fini dell'adesione al bando è obbligatorio aver richiesto, all'atto di presentazione della domanda, il patronato regionale ad eccezione delle iniziative realizzate nel periodo dal 01.01.2022 fino alla data di apertura del bando.</p> <p>Nel bando attuativo verrà indicata la tempistica per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie relative alle iniziative ammesse a contributo, rispetto ai due periodi previsti.</p>
11. Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo	<p>Il contributo spettante sarà erogato ai soggetti ammessi in graduatoria, previa verifica della regolarità e completezza della rendicontazione e della relativa documentazione.</p>

12. Iniziative non ammissibili	<p>Non può essere concesso il contributo alle iniziative che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non abbiano richiesto, all'atto di presentazione della domanda, il patronato regionale ad eccezione delle iniziative realizzate prima dell'apertura del bando attuativo; - persegano finalità di lucro; - abbiano beneficiato di altro contributo regionale, oppure di altro contributo che, previsto da leggi regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui sono state delegate competenze ed assegnate risorse per sostenere iniziative della medesima tipologia; - non si configurino come manifestazioni o eventi sportive (non sono ammissibili a titolo di esempio festival, meeting, attività progettuali o laboratoriali, corsi o seminari di formazione e/o aggiornamento e addestramento, summer school o che si configurino quali incontri divulgativi).
13. Obblighi dei soggetti beneficiari	Il beneficiario, pena la decadenza del contributo assegnato, ha l'obbligo di esporre il logo regionale, secondo le modalità indicate da Regione Lombardia, su tutti i materiali e gli strumenti di comunicazione tradizionale e digitale (condivisi ed approvati da Regione Lombardia), con l'inserimento della dicitura "Con il Contributo di " sopra il marchio regionale; fanno eccezione le iniziative già svolte alla data di approvazione della graduatoria.
14. Attività di controllo	Sono previsti controlli ispettivi a campione sulle domande ammesse a contributo, riguardanti sia la fase di ammissibilità sia quella di rendicontazione.

D.g.r. 7 marzo 2020 - n. XI/6060

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e guardia di finanza per la realizzazione del progetto «Sport e legalità - La scuola in cattedra»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 e in particolare l'art. 1, il quale prevede che la Regione riconosce:
 - la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura;
 - la diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e i suoi aggiornamenti annuali, con particolare riferimento:
 - alla Nota di aggiornamento al DEFR - NADEFR 2021 di cui alla dgr n. 5439 del 29 ottobre 2021, nell'ambito dei quali viene riconosciuto il ruolo prioritario dello sport, non solo come occasione di benessere della popolazione, ma anche come strumento di educazione/formazione della personalità, orientamento a corretti stili di vita, prevenzione e tutela della salute, attrattività e sviluppo dell'economia e del territorio lombardo, confermando così un'azione regionale mirata al sostegno del sistema sportivo e della pratica sportiva anche attraverso specifiche progettualità;
 - al Risultato Atteso 105 - Econ. 6.1 dal titolo «Iniziative a sostegno della promozione della pratica sportiva e motoria di base» nell'ambito del quale sono previste, in collaborazione con soggetti istituzionali del mondo sportivo, realtà scolastiche, sociali e sanitarie operanti sul territorio, iniziative/progettualità anche orientate allo sviluppo e valorizzazione dell'attività motoria e della pratica sportiva come fattore di crescita, prevenzione, inclusione e contrasto del disagio, promozione di stili di vita sani e attivi e del benessere psico-fisico dei cittadini;

Visti altresì:

- l'art. 15 della legge n. 241/1990, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 12 della legge n. 241/1990 e l'art. 8 della legge regionale 1/2012, che stabiliscono che le concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Dato atto che Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 26/2014, persegue le proprie finalità con il coinvolgimento, tra gli altri, dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, e di tutti i soggetti promotori di attività sportive e ricreative;

Considerato che:

- Guardia di Finanza e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia possono concorrere alla realizzazione di iniziative che abbiano una valenza sociale rilevante attraverso la promozione ed il sostegno della pratica sportiva, sperimentando contenuti progettuali che possono diventare volano per consolidare attività da replicare e proporre diffusamente;
- la scuola in particolare costituisce da sempre ambito privilegiato per proporre attività di stimolo, di riflessione e di attenzione per i giovani, in modo da incanalare energie, curiosità e creatività verso proposte costruttive e far maturare esperienze positive, oltre il tradizionale percorso scolastico;

Richiamato il progetto «Sport e Legalità - la scuola in cattedra», di cui alla d.g.r. n. 1020 del 17 dicembre 2018, che ha consentito, avvalendosi delle specifiche competenze dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e della collaborazione della Guardia di Finanza, a studenti di contesti scolastici disagiati di maturare esperienze di alto valore formativo ed educati-

vo, contemporaneando l'educazione sportiva a contenuti di educazione sociale e civica;

Dato atto della positiva esperienza maturata nell'edizione 2019 del Progetto «Sport e Legalità - la scuola in cattedra» che ha permesso, tra l'altro, la realizzazione di campus rivolti a studenti di n. 3 classi delle scuole secondarie superiori, di Istituti diversi;

Rilevato l'elevato gradimento dei vari interlocutori (studenti, insegnanti, Guardia di Finanza e Ufficio Scolastico Regionale) nel progetto 2019 che ha visto la realizzazione di tre Campus, della durata di una settimana, nelle sedi dei Nuclei Atleti del Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Castelporziano, Predazzo e Sabaudia con la partecipazione attiva di circa 60 ragazzi che hanno svolto numerose attività in un contesto di vita comune, al di fuori dell'ambito familiare e scolastico, tra cui:

- attività sportive (atletica leggera, nuoto, scherma, tiro, judo-karate, canoa e canottaggio, sci, vela, ecc);
- seminari su legalità e corretti stili di vita, lezioni sulla preparazione atletica, workshop sul rispetto dell'ambiente, dimostrazioni ed esercitazioni dei cani antidroga della sezione cinofila della Guardia di Finanza, dimostrazione del Soccorso alpino, incontri-dibattito con atleti e tecnici delle Fiamme Gialle, laboratori di teatro, incontri con atleti;
- visite guidate nei luoghi di interesse artistico e culturale limitrofi alla sede del campus;

Valutato pertanto di riproporre, per l'anno in corso, il progetto «Sport e Legalità - la scuola in cattedra» al fine di consentire nuovamente a studenti di contesti scolastici disagiati di partecipare nel periodo maggio/luglio 2022 a Campus di alto valore formativo creando occasioni, tramite attività sportive di vario genere, per mettersi in gioco e migliorare la propria autostima;

Ritenuto quindi l'Accordo di collaborazione, lo strumento più idoneo per accrescere lo sviluppo di azioni comuni favorendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili;

Ritenuto opportuno attivare la realizzazione del progetto «Sport e Legalità - La scuola in cattedra», ricorrendo all'accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 241/1990 con Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Guardia di Finanza;

Considerato che a tale scopo è stato definito e condiviso lo schema di Accordo di collaborazione (Allegato 1), che disciplina le modalità di collaborazione fra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Guardia di Finanza per il progetto «Sport e Legalità - La scuola in cattedra», come descritto nell'Allegato 1A), ove sono riportati gli obiettivi e le modalità di attuazione del progetto, nonché i criteri, la tempistica e le modalità di erogazione del contributo;

Verificato che il costo del progetto «Sport e Legalità - La scuola in cattedra» a carico di Regione Lombardia è pari ad un massimo di euro 25.000,00 a valere sull'esercizio 2022 del capitolo 6.01.104.7851 «Trasferimenti alle amministrazioni centrali dello Stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Accordo di collaborazione fra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Guardia di Finanza (Allegato 1) e l'allegato 1A «Progetto «Sport e Legalità - La scuola in cattedra», parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto che i beneficiari della presente iniziativa sono gli studenti e che non rileva in materia di aiuti di stato in quanto la stessa non è destinata al finanziamento di attività economiche o di infrastrutture di utilizzo economico e inoltre, avendo rilevanza locale, non incide sugli scambi economici fra gli stati comunitari;

Visto il d.lgs. 33/2013 ed in particolare:

- l'art. 23 che dispone la pubblicazione degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 11 e 15 della l.r. n. 241/1990,
- gli artt. 26 e 27 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste la l.r. n. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione e lo schema di progetto «Sport e Legalità – La scuola in cattedra», (allegati 1 e 1A) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, ove sono riportati gli obiettivi e le modalità di attuazione del progetto, nonché i criteri, la tempistica e le modalità di erogazione del finanziamento, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di stabilire che gli oneri finanziari derivati dalla realizzazione del progetto, pari ad un massimo di euro 25.000,00 trovano copertura a valere sull'esercizio 2022 del capitolo 6.01.104.7851 «Trasferimenti alle amministrazioni centrali dello stato per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva», che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

3. di demandare al Dirigente competente della Funzione specialistica Sport e Grandi eventi sportivi la cura degli adempimenti in tema di pubblicità per la trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia, nonché nella sezione amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

———— • ———

Allegato 1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA E GUARDIA DI FINANZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORT E LEGALITÀ – LA SCUOLA IN CATTEDRA”

TRA

Regione Lombardia, C.F. 80050050154, nella persona del Direttore della Funzione specialistica Sport e grandi eventi sportivi domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 (per brevità in seguito “Regione”);

E

USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia C.F. 97254200153 con sede in Milano, Via Polesine n. 13, nella persona del Direttore generale pro tempore domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Milano, Via Polesine n. 13, (per brevità in seguito “USR”)

E

Centro Sportivo della Guardia di Finanza C.F. 97092690581 con sede in Roma – Castel Porziano, Via Croviana 120, cap 00124 nella persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto in Roma, via Croviana 120 (per brevità in seguito “GdF”)

PREMESSO CHE

- la Legge regionale n. 26/2014, avente quale oggetto “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”, nel riconoscere la funzione sociale delle attività motorie e sportive si prefigge di promuovere l’educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l’inclusione e l’integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita;
- la medesima norma persegue, tra le altre finalità, anche la diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello; la valorizzazione delle eccellenze sportive; la diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico e lo sviluppo di politiche integrate tra i settori dello sport, dell’istruzione, della salute, dell’ambiente e del turismo;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e i suoi aggiornamenti annuali, con particolare riferimento:
 - ✓ alla Nota di aggiornamento al DEFR – NADEFR 2021 di cui alla DGR N. 5439 del 29/10/2021, nell’ambito dei quali viene riconosciuto il ruolo prioritario dello sport, non solo come occasione

di benessere della popolazione, ma anche come strumento di educazione/formazione della personalità, orientamento a corretti stili di vita, prevenzione e tutela della salute, attrattività e sviluppo dell'economia e del territorio lombardo, confermando così un'azione regionale mirata al sostegno del sistema sportivo e della pratica sportiva (anche attraverso specifiche progettualità) con un' offerta di impiantistica sportiva disponibile e fruibile sul territorio, nell'ottica dell'accessibilità;

- ✓ al Risultato Atteso 105 – Econ. 6.1 dal titolo “Iniziative a sostegno della promozione della pratica sportiva e motoria di base” nell’ambito del quale sono previste, in collaborazione con soggetti istituzionali del mondo sportivo, realtà scolastiche, sociali e sanitarie operanti sul territorio, iniziative/progettualità anche orientate allo sviluppo e valorizzazione dell’attività motoria e della pratica sportiva come fattore di crescita, prevenzione, inclusione e contrasto del disagio, promozione di stili di vita sani e attivi e del benessere psico-fisico dei cittadini;
- la collaborazione tra la Regione Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la Guardia di Finanza può favorire la realizzazione di iniziative che abbiano una valenza sociale rilevante attraverso la promozione ed il sostegno della pratica sportiva, sperimentando contenuti progettuali che possono diventare volano per consolidare attività da replicare e proporre diffusamente;
- la scuola è da considerare sempre un ambito privilegiato per proporre attività di stimolo, di riflessione e di attenzione per i giovani, in modo da incanalare energie, curiosità e creatività verso proposte costruttive e far maturare esperienze positive oltre il tradizionale percorso scolastico;
- la Regione Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la Guardia di Finanza hanno individuato, al fine di sviluppare sinergie nel perseguitamento degli obiettivi comuni e per realizzare le relative attività in collaborazione, lo strumento dell’Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Regione Lombardia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la Guardia di Finanza ritengono di dare corso al progetto denominato “Sport e Legalità – La scuola in cattedra” per dare corso – avvalendosi delle specifiche competenze dell’Ufficio Scolastico Regionale - ad un Campus, con la collaborazione della Guardia di Finanza, per consentire a studenti di contesti scolastici disagiati di maturare esperienze di alto valore formativo ed educativo, contemporaneando l’educazione sportiva a contenuti di educazione sociale e civica;
- con DGR n. del è stato approvato lo schema del presente Accordo di collaborazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**ARTICOLO 1– Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

ARTICOLO 2 - Oggetto e finalità dell'Accordo di Collaborazione

Il presente Accordo disciplina le modalità di collaborazione tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Guardia di Finanza per la realizzazione del progetto “Sport e Legalità – La scuola in cattedra”.

La finalità del Progetto è quella di proporre alle scuole una integrazione e implementazione del curricolo con le attività sportive e formative descritte nell’allegato 1A del presente Accordo.

Ciascun soggetto sottoscrittore partecipa alle attività secondo il proprio ruolo istituzionale e i reciproci impegni di seguito descritti.

ARTICOLO 3 – Ruoli e impegni di Regione Lombardia

Regione Lombardia:

- cura la *governance* dell’intero Accordo, con particolare attenzione al raccordo tra i soggetti coinvolti, anche al fine di favorire un puntuale rispetto del cronoprogramma di progetto;
- propone e favorisce un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti grazie alle attività svolte congiuntamente con gli altri Enti coinvolti nell’Accordo per la realizzazione del progetto “Sport e Legalità – La scuola in cattedra”;
- provvede alla liquidazione del contributo massimo di € 15.000,00 a favore di Guardia di Finanza, per le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), alloggio e pernottamento dei ragazzi che partecipano al “Campus sport e legalità” nonché eventuali spese connesse nei limiti massimi del contributo stesso;
- provvede alla liquidazione del contributo massimo di € 10.000,00 a favore dell’Istituzione scolastica individuata allo scopo dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per l’acquisto di divise, maglie e materiali di rappresentanza, nonché per il trasporto degli studenti nei limiti massimi del contributo stesso.

ARTICOLO 4 – Ruoli e impegni dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia:

- pubblicizza e diffonde l’iniziativa, attraverso i propri canali e in accordo con gli altri soggetti sottoscrittori, con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento del maggior numero di Istituzioni scolastiche lombarde;
- sostiene la realizzazione del Progetto “Sport e Legalità – La scuola in cattedra” nelle istituzioni scolastiche lombarde attraverso l’emanazione di circolari attuative;
- emana l’avviso pubblico per la fase di candidatura delle Scuole al Progetto, raccoglie i dati relativi alle Scuole partecipanti, nomina la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande acquisite entro i termini previsti, coinvolgendo, se necessario, gli Uffici scolastici territoriali per il raccordo con le scuole e per le fasi organizzative territoriali del Progetto, con particolare riferimento al coordinamento delle attività;
- individua l’Istituzione scolastica con funzioni di gestione delle risorse finanziarie necessarie per l’organizzazione del Progetto che provvederà ad organizzare le attività di trasporto degli studenti, rendicontando successivamente a USR e a Regione Lombardia tale voce di spesa;
- Individua l’Istituzione scolastica con funzioni di gestione delle risorse finanziarie necessarie per l’organizzazione del Progetto che provvederà agli ordinativi di divise, maglie e materiali di

rappresentanza, che diano evidenza del logo di Regione Lombardia in parallelo a quello dell'USR e della Guardia di Finanza.

ARTICOLO 5 – Ruoli e impegni della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza per la realizzazione del progetto mette a disposizione:

- le proprie strutture per l'intera durata del Campus,
- il personale esperto impegnato nelle attività progettuali con i ragazzi,
- l'eventuale materiale didattico necessario,

Si occupa, inoltre, dell'intera organizzazione relativa alla gestione del Campus.

ARTICOLO 6 – Contributo regionale e impegni delle parti

La Regione Lombardia finanzia la realizzazione del progetto oggetto del presente Accordo con proprie risorse per complessivi euro 25.000,00 sull'esercizio finanziario 2022 così ripartiti:

- euro 15.000,00 a favore di Guardia di Finanza
- euro 10.000,00 a favore dell'Istituzione scolastica individuata allo scopo dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

L'erogazione avverrà per il 50% del contributo a titolo di anticipazione, a seguito di pubblicazione dell'avviso per gli Istituti scolastici e il restante 50% a titolo di saldo a seguito di rendicontazione da presentare entro e non oltre il 30/11/2022.

La Guardia di Finanza mette a disposizione, come specificato nell'art. 5 del presente accordo, il proprio personale per la fornitura di tutti i servizi necessari, compresi i trasporti locali, per lo svolgimento del Campus, con esclusione dei costi di vitto e alloggio degli studenti e delle spese di trasporto, nonché eventuali spese connesse, coperti dal contributo regionale.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia mette a disposizione il proprio personale per la cura del raccordo con le scuole, le azioni organizzative richiamate nell'art. 4 del presente Accordo e la predisposizione dell'elenco di scuole che presenteranno la propria candidatura per l'iniziativa.

ARTICOLO 7 - Modalità di rendicontazione ed erogazione delle risorse

L'USR (per il tramite dell'Istituzione scolastica individuata allo scopo) e la GdF trasmettono a Regione, al termine delle attività sopra descritte, e comunque non oltre il 30 novembre 2022 una relazione sull'attività svolta unitamente a tutta la documentazione necessaria per la liquidazione della quota regionale di cofinanziamento del progetto.

Nello specifico, GdF e USR Lombardia presenteranno a Regione, ai fini della rendicontazione e successiva liquidazione, la seguente documentazione:

- Guardia di Finanza: certificazione del numero degli studenti che hanno partecipato al “Campus Sport e Legalità”, al fine di consentire la liquidazione per costo unitario, così come previsto dai relativi atti della GdF;
- USR Lombardia: acquisirà dalla scuola organizzatrice documenti giustificativi relativi a
 - acquisto del materiale di cui all'art. 4, a favore degli studenti lombardi, che dia evidenza del logo di Regione Lombardia in parallelo a quello dell'USR e della Guardia di Finanza;

- fatture e altra documentazione idonea ad attestare i costi sostenuti per il trasporto degli studenti partecipanti al progetto.

Alla data della rendicontazione finale tutti i costi indicati a carico dei partner dell'accordo dovranno già essere stati sostenuti.

ARTICOLO 8 – Attività di comunicazione

Regione Lombardia, Guardia di Finanza e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia si impegnano ad apporre i loghi di tutti i soggetti aderenti al presente Accordo su tutti i materiali di comunicazione relativi alle iniziative e alle attività svolte in attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 9 – Utilizzo e pubblicazione dei risultati

Le parti potranno utilizzare i dati relativi alle iniziative oggetto del presente Accordo per fini istituzionali a seguito di preventiva reciproca comunicazione e nel rispetto delle norme sul trattamento dati.

ARTICOLO 10 - Responsabilità e rapporti con i terzi

È responsabilità di ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo, per le parti attuative di propria competenza, garantire le necessarie coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile contro terzi a coloro che a vario titolo sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative oggetto del presente Accordo.

ARTICOLO 11 – Durata

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino fino alla conclusione delle attività previste dall'Accordo stesso.

ARTICOLO 12 - Foro competente

Il Foro di Milano è competente per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla interpretazione, all'esecuzione e comunque alla corretta applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 13 - Firma dell'Accordo

Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, ai sensi dell'articolo 15, c. 2-bis, della L. 241/1990.

ARTICOLO 14 – Trattamento dati

Regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e Guardia di Finanza dichiarano reciprocamente di essere informati che i dati personali forniti in conseguenza della sottoscrizione del presente Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.lgs n. 101/2018.

ARTICOLO 15 - Ulteriori disposizioni

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Milano, lì 2022

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Giunta Regionale della Lombardia

.....
Per la Guardia di Finanza

.....
Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Allegato 1A**PIANO DELLE ATTIVITA' E DEI COSTI PREVISTI DALL'ACCORDO**

Il progetto “Sport e Legalità – La scuola in cattedra” è realizzato da Regione Lombardia, Guardia di Finanza e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia sulla base dell’Accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

1. Descrizione progetto

Il progetto consiste nella realizzazione di un campus rivolto agli studenti di n. 3 classi del 1°/2°/3° anno delle scuole secondarie superiori, preferibilmente di Istituti diversi.

Il Campus, svolto presso uno dei Nuclei Atleti del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, ha la durata di una settimana, durante la quale gli studenti svolgeranno le seguenti attività in un contesto di vita comune al di fuori dell’ambito familiare e scolastico:

1. attività sportive (atletica leggera, nuoto, scherma, tiro, judo –karatè, canoa e canottaggio, sci, vela, ecc);
2. seminari su legalità e corretti stili di vita, lezioni sulla preparazione atletica, workshop sul rispetto dell’ambiente, dimostrazioni ed esercitazioni dei cani antidroga della sezione cinofila della GdF, dimostrazione del Soccorso alpino, incontri-dibattito con atleti e tecnici delle Fiamme Gialle, laboratorio di teatro, incontri con atleti;
3. visite guidate nei luoghi di interesse artistico e culturale limitrofi alla sede del campus.

La selezione dei n. 3 Istituti Scolastici, ciascuno dei quali identificherà una classe del 1°/2°/3° anno, partecipanti al “Campus sport e legalità” sarà curata dall’USR tramite l’emanazione dell’avviso per le candidature delle Scuole e la costituzione della Commissione Giudicatrice.

L’USR, visto l’elenco delle adesioni delle scuole superiori, pervenute a seguito di avviso pubblicato, selezionerà tre Istituti secondari di II grado che a loro volta identificheranno tre classi che saranno ammesse a partecipare al Campus.

Nella selezione delle classi si terrà conto, prioritariamente, di particolari situazioni di disagio sociale e culturale e si procederà alla verbalizzazione delle motivazioni della scelta.

Tempi di realizzazione:

1. pubblicazione dell’avviso per gli Istituti scolastici: 15 marzo 2022;
2. termine di scadenza per la presentazione della candidatura da parte delle Istituzioni scolastiche interessate: 31 marzo 2022;
3. selezione delle classi partecipanti al campus: entro il 10 aprile 2022
4. periodo di realizzazione del Campus: maggio– luglio 2022.

Eventuali posticipi del periodo di realizzazione dell’iniziativa dovranno essere concordate tra le parti.

2. Contributo regionale

Il contributo regionale, pari ad un massimo di euro 25.000,00, sarà destinato alla copertura dei seguenti costi:

- acquisto di divise, maglie e materiali di rappresentanza, nonché spese per il trasporto degli studenti: stimato in € 10.000,00
- spese di vitto (colazione, pranzo e cena), alloggio e pernottamento dei ragazzi che partecipano al “Campus sport e legalità” nonché eventuali spese connesse: stimato in € 15.000,00.

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

D.g.r. 7 marzo 2022 - n. XI/6067**Misure a sostegno degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti ten-T****LA GIUNTA REGIONALE**

Considerato che:

- a seguito della pandemia COVID 19 la Commissione Europea, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/460 e del Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi Strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei Fondi per la realizzazione di interventi in contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia;
- il Governo italiano all'art. 126 comma 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ha previsto che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- con lettera del 30 marzo 2020, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha rivolto alle Regioni l'invito a finalizzare un Accordo Stato - Regioni (Accordo) con l'obiettivo di riprogrammare le risorse a valere sui Fondi Strutturali europei 2014-2020 da utilizzare come una delle fonti finanziarie da attivare in risposta alla pandemia;
- l'art. 242 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce le modalità per il contributo dei Fondi Strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-19 ed in particolare precisa che ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi Accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei Fondi strutturali europei;
- Regione Lombardia ha dato attuazione al suddetto Decreto Rilancio, sottoscrivendo con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale il 16 luglio 2020 l'Accordo «Riprogrammazione dei programmi operativi dei fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020», sulla base dello schema approvato dalla Giunta con d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020;
- con il citato Accordo, Regione Lombardia ha messo a disposizione 362 milioni di euro, di cui 193,5 milioni a valere sul POR FESR 2014-2020 e 168,5 milioni a valere sul POR FSE 2014-2020, per sostenere le misure emergenziali sugli ambiti prioritari Emergenza Sanitaria e Lavoro, previa la necessaria riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE 2014-2020, al fine di rendere disponibili per l'Accordo le citate risorse;
- l'art. 242 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, prevede che:
 - le risorse che saranno erogate dall'Unione europea - a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali anticipate a carico dello Stato - sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari (POC) vigenti o da adottarsi;
 - nelle more della riassegnazione delle risorse di cui sopra, le Autorità di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei possono assicurare gli impegni già assunti relativi a interventi poi sostituiti da quelli emergenziali attraverso la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);
- con delibera CIPE n. 42 del 28 luglio 2020, pubblicata in G.U. dell'8 settembre 2020, a fronte della parziale riprogrammazione del POR FESR ed FSE per rispondere all'emergenza sanitaria, gli interventi precedentemente finanziati da tali Fondi trovano momentaneamente copertura nella riarticolazione di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione e comunque in coerenza con quanto previsto al comma 2 e 4 dell'art. 242 del Decreto Rilancio;
- con Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020 il POR FESR

2014-2020 è stato oggetto di riprogrammazione in coerenza con i contenuti della delibera CIPE di cui sopra;

- con Decisione di esecuzione della CE C(2020)7664 del 9 novembre 2020 è stata approvata la riprogrammazione del POR FSE 2014-2020;
- con comunicazione Protocollo A1.2020.0399869 del 3 dicembre 2020, oggetto di informativa nella seduta CIPE del 15 dicembre 2020, Regione Lombardia ha comunicato al Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri che tra le iniziative riprogrammate a valere sulle risorse previste dall'Accordo, vi è la Misura «Interventi infrastrutturali per la sicurezza sanitaria degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T» per un importo di € 10.000.000,00;
- la delibera CIPESS n. 41 del 9 giugno 2021 pubblicata in GU n. 216 del 09 settembre 2021 ha istituito, tra gli altri, il Programma operativo complementare di Regione Lombardia assegnando l'importo indicativo programmatico di 362 milioni di euro, messo a disposizione dalla riprogrammazione dei POR e indicate nell'Accordo del 16 luglio 2020;
- Regione Lombardia, a chiusura del periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, ha proceduto a certificare alla Commissione Europea spese emergenziali anticipate dallo Stato per complessivi euro 318 milioni e che, come previsto dall'art. 242 del d.l. 34/2020 le risorse erogate dall'Unione europea sono destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari liberando le risorse FSC temporaneamente assegnate a Regione Lombardia;
- nelle more dell'adozione del POC, le risorse per gli interventi infrastrutturali per la sicurezza sanitaria degli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T sono ancora momentaneamente garantite a valere sul Fondo Sviluppo e coesione;

Considerato che a seguito della Pandemia COVID - 19 gli aeroporti lombardi di interesse nazionale appartenenti alle reti TEN-T (Linate, Malpensa e Orio al Serio) hanno subito pesanti perdite fino ad oltre il 90% del traffico passeggeri in meno rispetto al periodo precedente la pandemia, come attestato dalle statistiche sui dati di traffico degli aeroporti pubblicate periodicamente da Assaeroporti, a causa delle misure di prevenzione che il Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero della Salute hanno dovuto assumere per contrastare il contagio da COVID-19, limitando il traffico aereo e gli spostamenti dei cittadini e/o disponendo la chiusura di alcuni scali italiani (rif. d.m. n. 112 del 12 marzo, d.m. n. 124 del 24 marzo, d.m. n. 145 del 3 aprile 2020, d.m. n. 153 del 12 aprile 2020, d.m. n. 183 del 29 aprile 2020, d.m. n. 194 del 5 maggio 2020, d.m. n. 207 del 17 maggio 2020 e D.M. n. 227 del 2 giugno 2020);

Considerato che la Società per Azioni Servizi Aeroportuali s.p.a. («SEA s.p.a.») gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano Linate e che la società SACBO s.p.a. gestisce l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio;

Ritenuto opportuno prevedere pertanto forme di sovvenzione diretta alla Società per Azioni Servizi Aeroportuali s.p.a. («SEA s.p.a.») e a SACBO s.p.a. a sostegno dei loro costi fissi non coperti durante la crisi pandemica a causa della riduzione delle attività commerciali presso i suddetti Aeroporti di Bergamo Orio al Serio, Milano Linate e Milano Malpensa da loro gestiti;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'affidabilità di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863

final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato SA.57021, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.12 del Quadro temporaneo per la copertura di costi fissi non coperti da entrate utili secondo il metodo di calcolo sotto prescelto;

Preso atto che la Commissione:

- con la Comunicazione C(2020) 7127 final del 13 ottobre 2020, ha introdotto una quarta modifica al Quadro, che tra l'altro ha esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili inserendo la nuova misura 3.12 per coprire a date condizioni i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia;
- con la Comunicazione C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il

quadro delle misure di aiuto aumentando tra l'altro il massimale degli aiuti sottoforma di sostegno a costi fissi non coperti di cui alla misura 3.12 fino a € 10.000.000,00;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 che tra l'altro ha disposto con l'art. 1, comma 627, lettera b) l'introduzione dell'art. 60-bis al citato d.l. 34/2020 recependo nel Regime quadro nazionale la misura 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti antincrisi e che tale norma statale è stata autorizzata dalla Commissione con la decisione C(2020) 9300 final del 15 dicembre 2020, ed è ora definita dall'aiuto SA.59827 di modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui al Regime quadro SA.57021 recependo la misura 3.12 di cui alla quarta modifica del Quadro temporaneo degli aiuti antincrisi;

Preso atto della Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021 con cui la Commissione ha adottato la sesta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 30 giugno 2022 la validità del Quadro temporaneo sezioni da 3.1 a 3.12 e modificando alcuni elementi dell'aiuto tra cui anche i plafond della sezione 3.12 come segue: da 10 milioni di euro per impresa a 12 milioni di euro per impresa;

Visto il d.l. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69 che tra l'altro ha disposto con l'art. 28, comma 1, lettera k) la modifica dell'art. 60-bis, comma 2, lettera a) e con l'art. 28, comma 1, lettera l) la modifica dell'art. 60-bis, comma 5 del d.l. 34/2020 e che tale norma statale è stata autorizzata dalla Commissione con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 ed è ora definita dall'aiuto SA.62495 che modifica il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-SA.59827, recependo tra l'altro la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.12 disposta dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 28 gennaio 2021;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che all'art. 20 dispone delle modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti di cui al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, prorogando tra l'altro il termine di validità al 30 giugno 2022;

Preso atto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 - SA. 101025 con cui la Commissione Europea ha approvato le modifiche al d.l. 19 maggio 2020 n. 34 - Regime Quadro e la proroga del Regime Quadro fino al 30 giugno 2022;

Preso atto dell'art. 27 del d.l. 27 gennaio 2022 (Sostegni ter) che tra l'altro ha innalzato il massimale di aiuto previsto all'art 60 bis del d.l. 34/2020 da 10 milioni di euro per impresa a 12 milioni di euro per impresa recependo la modifica introdotta dalla Comunicazione sopra richiamata;

Preso atto della registrazione dell'aiuto SA.101025 in RNA dal DPE al CAR 21337;

Rilevato che, alla luce dagli approfondimenti emersi in riferimento alla normativa degli Aiuti di Stato, con lettera Protocollo A1.2021.0178868 del 31 marzo 2021 al DPCoe Regione Lombardia ha specificato che il contributo si inquadra nell'ambito delle iniziative antincrisi previste dalla Misura 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Quadro temporaneo antincrisi di cui alla Comunicazione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 e ss.mm. e che pertanto tale inquadramento consentirà a Regione Lombardia di concedere un Aiuto finalizzato a sostenere i costi fissi non coperti da entrate/utili nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e 30 giugno 2022, o in una parte di tale periodo, nei limiti dell'importo complessivo dell'Aiuto concedibile ai sensi della sopracitata misura 3.12. nel rispetto del Regime quadro nazionale SA.62495;

Richiamate in toto le condizioni di compatibilità previste al par. 87 lettere da a. a f. della misura 3.12 del Quadro temporaneo antincrisi;

Valutato che, al fine di garantire la conformità sostanziale al regime quadro SA.101025, misura 3.12, la misura prevede:

- a) rispetto al periodo di riferimento sul quale valutare il metodo di calcolo, i dati contabili delle imprese devono riferirsi ad un periodo compreso fra il 1° marzo 2020 ed il 30 giugno 2022;
- b) al fine dell'ammissibilità dell'impresa al contributo, durante tale periodo ammissibile deve essere rilevato un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019;
- c) con riferimento al metodo di calcolo:
 - Ipotesi metodo di calcolo: con riferimento al periodo di cui al punto a), calcolo dei costi fissi non coperti da utili (e non coperti da altre fonti) a causa della riduzione dell'attività commerciale nei rispettivi aeroporti, uti-

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

- lizzando l'EBITDA come proxy di partenza dei costi fissi non coperti, escludendo i ricavi e i costi straordinari, ma potendo includere eventuali costi incrementali sostenuti per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- Intensità di aiuto: fino al 70% del valore dei costi fissi non coperti da utili, come definiti al punto precedente;
 - d) lo strumento di aiuto consiste in una sovvenzione a fondo perduto da calcolarsi entro il metodo di calcolo di cui sopra ed il cui importo, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, comunque non può essere superiore a 10 milioni di euro per impresa;
 - e) gli aiuti nell'ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti inquadrati rispetto a diverse basi giuridiche sugli stessi costi ammissibili;
 - f) al fine dell'ammissibilità, la presente misura non riguarda le imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del c.d. regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019;

Considerato che gli Aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio sono aeroporti «core» della rete TEN-T, che rivestono maggiore importanza strategica a livello europeo, ai sensi del Regolamento UE n. 1315/2013, e sono aeroporti di interesse nazionale ai sensi del «Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del Codice della Navigazione», d.p.r. 17 settembre 2015 n. 201;

Preso atto che con nota prot. n. 9239 del 16 dicembre 2021 SEA S.P.A., assunta al protocollo regionale in data 17 dicembre 2021 al n. S1.2021.0031492, e con nota prot. n. 21-3694 del 14 dicembre 2021 SACBO S.P.A., assunta al protocollo regionale in pari data al n. S1.2021.0031249, hanno consegnato a Regione Lombardia due distinti documenti in cui attestano la conformità sostanziale al regime quadro SA.101025, misura 3.12, e nei quali è stato individuato il periodo temporale compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 marzo 2021 quale periodo di riferimento per il sostegno da parte di Regione Lombardia dei costi fissi non coperti;

Ritenuto pertanto, al fine di sostenere sistema aeroportuale degli scali di Malpensa, Linate e Orio al Serio, rafforzando la ripresa dell'economia con una misura di contrasto alla crisi conseguente all'emergenza COVID-19 di assegnare a SEA S.P.A. e a SACBO S.P.A. il finanziamento complessivo di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020, quale sostegno a copertura dei costi fissi sostenuti da tali Società durante il periodo compreso fra il 1° febbraio 2021 e il 31 marzo 2021;

Rilevato, a seguito dell'istruttoria condotta da Regione Lombardia riguardo alla documentazione inviata dalle due società, ed in conformità con quanto richiesto dall'art. 107(3)(b) del TFUE riguardo alla compatibilità con il mercato interno, che:

- il periodo di riferimento sul quale valutare i costi ammissibili secondo il metodo di calcolo sopra riportato va dal 1° febbraio 2021 al 31 marzo 2021;
- sia SEA S.P.A. che SACBO S.P.A. hanno subito, fra il 1° febbraio 2021 e il 31 marzo 2021, una riduzione del fatturato di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019;
- i costi fissi non coperti da utili, calcolati secondo il metodo di calcolo sopra specificato, nel periodo considerato sono pari a circa € 12.600.000,00 per SEA S.P.A. e a circa € 3.000.000,00 per SACBO S.P.A. e che tali valori sono comunque inferiori all'ammontare dei costi netti non coperti calcolati attraverso l'EBITDA e all'ammontare della perdita netta di esercizio depurata dalle eventuali perdite per riduzione di valore *una tantum*, garantendo quindi un risultato maggiormente conservativo ai fini del calcolo dell'aiuto da concedere;
- l'aiuto da concedere per ciascuna delle due società non sarebbe comunque superiore al 70% del valore dei costi fissi non coperti per la società stessa di cui al punto precedente, calcolati secondo il metodo di calcolo sopra esposto;
- i dati del conto economico mensilizzato per il primo semestre 2021, assunti come base per il calcolo dei suddetti costi fissi non coperti si riconciliano con i conti economici delle rispettive società che sono già stati oggetto di revisione contabile da parte dei propri revisori;
- né SEA S.P.A. né SACBO S.P.A. hanno ricevuto alcun altro aiuto e/o compensazione per gli stessi costi ammissibili e di conseguenza, allo stato attuale non si evidenzia un rischio di cumulo di aiuti; spetterà alle medesime società tenere

conto di tale aspetto qualora dovessero ricevere altri aiuti e/o compensazioni per gli stessi costi ammissibili per scongiurare il rischio di sovraccompensazione;

- sulla base dei dati finanziari ricevuti da SEA S.P.A. e da SACBO S.P.A. per gli anni 2018 e 2019, le società non si trovavano in difficoltà finanziaria prima dell'arrivo della pandemia da COVID - 19;

Ritenuto di ripartire il contributo tra i due gestori aeroportuali in maniera proporzionale ai costi non coperti da utili nel periodo indicato prevedendo quindi un finanziamento pari a € 8.500.000,00 per SEA S.P.A. e pari a € 1.500.000,00 per SACBO S.P.A.;

Valutato di demandare alla Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile gli adempimenti di cui alla legge 234/12 e al decreto 115/2017 art. 9 e s.m.i.;

Dato atto che l'importo di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020, trova disponibilità sui seguenti capitoli di spesa sull'esercizio 2022:

- € 5.000.000,00 a valere sul capitolo 10.04.203.15543 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - AEREOPORTI CORRENTE»;
- € 3.500.000,00 a valere sul capitolo 10.04.203.15544 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - AEREOPORTI CORRENTE»;
- € 1.500.000,00 a valere sul capitolo 10.04.203.15545 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE - AEREOPORTI CORRENTE»;

Ritenuto per i motivi sopra esposti, di assegnare un finanziamento pari a € 8.500.000,00 a SEA S.p.A. e pari a € 1.500.000,00 a SACBO S.P.A. quale sostegno a copertura dei costi fissi sostenuti da tali imprese durante il periodo 1° febbraio 2021-31 marzo 2021;

Ritenuto di stabilire che l'erogazione delle risorse venga effettuata entro 60 giorni dall'approvazione del presente atto, a cura della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, con successivi atti amministrativi a seguito delle verifiche richieste dalla normativa vigente;

Visto il parere positivo del comitato aiuti nella seduta del 8 febbraio 2022;

Viste:

- la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;
- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento degli obiettivi del Programma TER 1004 «Altre modalità di trasporto» del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, come aggiornato dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022- 2024, approvata con d.c.r. n. XI/2064 del 24 novembre 2021;

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura, in particolare la d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021 «XIII provvedimento organizzativo»;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. al fine di sostenere il sistema aeroportuale degli scali di Malpensa, Linate e Orio al Serio rafforzando la ripresa dell'economia con una misura di contrasto alla crisi conseguente all'emergenza COVID-19, di assegnare a SEA S.P.A. e a SACBO S.P.A. il finanziamento complessivo di € 10.000.000,00 a valere sulle risorse messe a disposizione nell'ambito Accordo Regione Lombardia - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020, quale sostegno a copertura dei costi fissi sostenuti da tali Società durante il periodo febbraio 2021-marzo 2021, ripartito, per le ragioni indicate in premesse che si intendono qui integralmente richiamate, come segue:

- finanziamento pari a € 8.500.000,00 a SEA S.P.A.;
- finanziamento pari a € 1.500.000,00 a SACBO S.P.A.;
- 2. di dare atto che tali risorse trovano copertura sull'annualità 2022 sui seguenti capitoli di spesa:
 - € 5.000.000,00 a valere sul capitolo 10.04.203.15543 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - AEREOPORTI CORRENTE»;
 - € 3.500.000,00 a valere sul capitolo 10.04.203.15544 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - AEREOPORTI CORRENTE»;

- € 1.500.000,00 a valere sul capitolo 10.04.203.15545 «POR FESR 2014-2020 - RISORSE REGIONE – AEREOPORTI CORRENTE»;

3. di inquadrare i finanziamenti di cui al presente atto nel rispetto del Quadro temporaneo anti crisi e nel rispetto del Regime quadro nazionale SA.101025, misura 3.12 demandando alla Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile gli atti conseguenti finalizzati all'erogazione dell'aiuto, quantificato secondo quanto riportato in premessa;

4. di stabilire che l'erogazione delle risorse, da effettuarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente atto, avvenga a cura della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile, con successivi atti amministrativi a seguito delle verifiche richieste dalla normativa vigente;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – in attuazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

D.g.r. 10 marzo 2022 - n. XI/6082

Aggiornamento degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e le unità d'offerta della rete territoriale in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

LA GIUNTA REGIONALE

Vista legge 28 maggio 2021, n. 76 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SarS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Vista legge 17 giugno 2021, n. 87 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19»;

Vista legge 21 gennaio 2022, n. 3 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Vista legge 18 febbraio 2022, n. 11 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Richiamate le indicazioni ministeriali e dell'ISS in riferimento alla prevenzione e gestione della pandemia da COVID-19 e, più in generale, tutte le vigenti disposizioni governative correlate;

Richiamati i seguenti atti:

- Nota del Ministero della Salute n. Prot. 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P ad oggetto «Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie di testing»;
- Nota del Ministero della Salute n. Prot. 0005616-15/02/2021-DGPRE-DGPRE-P ad oggetto «Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SarS-CoV-2»;
- Circolare Ministero dell'Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot. Civ. del 10 agosto 2021 ad oggetto «Disposizioni in materia di verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19» a firma del Capo di Gabinetto del Ministro;
- Circolare del Ministero della Salute n. Prot. 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P ad oggetto «Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SarS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)»;

Richiamata la l.r. n. 33/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamata in particolare la d.g.r. XI/5181 del 6 settembre 2021 «Aggiornamento degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e le unità d'offerta della rete territoriale in relazione alla emergenza pandemica da Covid-19 e ulteriori determinazioni» con la quale erano aggiornati gli atti di indirizzo fin ad allora emanati per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nell'ambito sanitario e sociosanitario, in relazione alla necessità della ripresa regolare delle relative attività;

Tenuto conto che l'andamento della campagna vaccinale, in particolare con la somministrazione della dose addizionale e della dose booster, ha comportato un significativo risultato in termini di controllo della diffusione della malattia sintomatica e dell'evento morte Covid-19 correlato, rendendo più sicure le relazioni interpersonali sia in ambito comunitario che assistenziale;

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad aggiornare gli atti di indirizzo fin qui emanati nell'ambito sanitario e sociosanitario in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che si intendono quindi superati con il presente provvedimento;

Ritenuto di approvare a tal fine l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, declinato nei capitoli «Polo Ospedaliero» e «Rete Territoriale»;

Ritenuto inoltre necessario, considerata l'eterogeneità di strutture socio-sanitarie presenti sul territorio regionale e l'esperienza gestionale maturata dalle stesse nel corso della pandemia da Covid-19, di demandare alla DG Welfare l'elaborazione di un protocollo operativo per la gestione nelle strutture sociosanitarie degli ospiti positivi a SarS-CoV-2, da condividere preliminarmente con gli erogatori e le ATS;

Stabilito che le disposizioni contenute nel presente provvedimento devono ritenersi automaticamente aggiornate per effetto di ulteriori disposizioni e/o indicazioni nazionali che potrebbero seguire, demandando alla Direzione Generale Welfare l'adozione degli eventuali atti necessari;

Stabilito di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) il presente provvedimento e per la pubblicazione sul sito www.regione.lombardia.it;

DELIBERA

1. di aggiornare gli atti di indirizzo fin qui emanati nell'ambito sanitario e sociosanitario in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che si intendono quindi superati con il presente provvedimento;

2. di approvare a tal fine l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, declinato nei capitoli «Polo Ospedaliero» e «Rete Territoriale»;

3. di demandare, considerata l'eterogeneità di strutture socio-sanitarie presenti sul territorio regionale e l'esperienza gestionale maturata dalle stesse nel corso della pandemia da Covid-19, alla DG Welfare l'elaborazione di un protocollo operativo per la gestione nelle strutture sociosanitarie degli ospiti positivi a SarS-CoV-2, da condividere preliminarmente con gli erogatori e le ATS;

4. di stabilire che le disposizioni contenute nel presente provvedimento devono ritenersi automaticamente aggiornate per effetto di ulteriori disposizioni e/o indicazioni nazionali che potrebbero seguire, demandando alla Direzione Generale competente l'adozione degli eventuali atti necessari;

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) il presente provvedimento e per la pubblicazione sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1

POLO OSPEDALIERO

GESTIONE DEL PERSONALE

Relativamente alla sorveglianza sanitaria del personale è indicata l'esecuzione di test antigenico per la ricerca del virus Sars-Cov-2 ogni 15 giorni solo per il personale a contatto con soggetti ad alto livello di immunosoppressione (cfr. definizione "immunosoppresso" riportata nella nota prot. n. G1.2021.0029677 del 30.4.2021), oppure in servizio nei centri dialisi. Per tutto il resto del personale, secondo quanto previsto dal D. Igs 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", è compito del medico competente la programmazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Nell'ambito della sorveglianza sanitaria è sempre indicato l'utilizzo del test antigenico, riservando l'utilizzo del test molecolare solo in seguito a test antigenico positivo per la conferma di "caso", necessaria per questa fattispecie.

È necessario mantenere le misure di prevenzione e protezione quali:

- ✓ per tutto il personale:
 - autosorveglianza dei sintomi;
 - uso di mascherina, preferibilmente FFP2;
 - appropriata igienizzazione delle mani;
 - cambio dei guanti dopo ogni contatto con il paziente;
- ✓ per il personale che opera in aree/reparti Covid, ferma restando l'applicazione di quanto previsto in fase di valutazione del rischio ai sensi del D. Igs sopracitato, in coerenza con le indicazioni nazionali di riferimento, è indicato, in aggiunta alle misure sopra riportate:
 - camice impermeabile, a seconda del livello di esposizione al rischio da contagio è possibile l'utilizzo di camice/grembiule monouso in correlazione con la mansione svolta su valutazione del medico competente;
 - occhiali di protezione/visiera;
 - calzari/copri-scarpe monouso;
 - FFP2/FFP3.

E' riportata in calce una tabella sinottica circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei diversi setting assistenziali.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI DI UTENTI/PAZIENTI E LORO TRASFERIMENTI

Pronto Soccorso

Eseguire un test antigenico all'ingresso, secondo le modalità più consone al buon andamento dell'attività in emergenza-urgenza, al fine di indirizzare il percorso del paziente, prevedendo aree isolate per i pazienti che presentano test positivo.

In caso di successivo ricovero:

- ✓ se test antigenico negativo: accesso in reparto senza necessità di eseguire test molecolare;
- ✓ se test antigenico positivo e quadro clinico Covid conclamato: accesso in area Covid anche senza esito di test molecolare, che dovrà però, in tale fattispecie, essere sempre effettuato per la conferma di "caso".
- ✓ se test antigenico positivo senza quadro clinico Covid conclamato: attesa esito test molecolare per conferma del caso, necessario in questa fattispecie. Se il paziente è afferente alle reti tempo-dipendenti deve essere gestito senza ritardo per la patologia di cui trattasi ed è considerato positivo fino all'esito del test molecolare.

In sintesi, il test molecolare in ambito ospedaliero è indicato per la conferma di "caso" del personale o dei pazienti risultati positivi al primo test antigenico.

Attività in regime ambulatoriale o di ricovero a ciclo diurno (Poliambulatori, Punti prelievo, Radiologia e diagnostica per immagini, MAC, BOCA, BIC, Day Surgery, Day Hospital, etc.)

E' previsto il libero accesso per gli utenti/pazienti che accedono alla Struttura per tali prestazioni. L'esecuzione di un test antigenico è indicata solo in caso di presenza di sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19 e prestazione non differibile. E' possibile l'accesso diretto là dove in precedenza previsto o dove ritenuto necessario da parte della Direzione aziendale.

Ricovero ordinario ospedaliero programmato

E' prevista per tutti i pazienti l'effettuazione di test antigenico al momento dell'ingresso in reparto, all'inizio del ricovero. Non è necessario eseguire il test in sede di pre-ricovero.

- ✓ Se test negativo: proseguire la degenza.
- ✓ Se test positivo: il ricovero può proseguire nelle apposite stanze/aree dedicate, in base alla valutazione clinico-organizzativa aziendale caso per caso.

Non è necessario ripetere il test durante la degenza se il paziente non presenta sintomi di nuova insorgenza potenzialmente riconducibili a Covid-19. Resta ferma la gestione dei contatti così come prevista nelle indicazioni ministeriali.

Trasferimento interno alla Struttura o verso altra Struttura Sanitaria o Sociosanitaria

1. Trasferimenti interni alla Struttura:

- ✓ in costanza di assenza di sintomatologia clinica potenzialmente riconducibile a Covid-19, non è necessario attuare ulteriori misure;
- ✓ solo in caso di trasferimenti verso reparti ospitanti soggetti ad alto livello di immunosoppressione, è indicato eseguire nei soggetti asintomatici un test antigenico prima del trasferimento.

2. Trasferimenti tra Strutture per acuti:

- ✓ in costanza di assenza di sintomatologia clinica potenzialmente riconducibile a Covid-19, non è necessario attuare ulteriori misure;
- ✓ in caso di trasferimenti verso aree/reparti ospitanti soggetti ad alto livello di immunosoppressione presso altra Struttura, eseguire nei soggetti asintomatici un test antigenico prima del trasferimento;
- ✓ in caso di paziente positivo al test per SarS-CoV-2 che necessita di trattamento presso altra Struttura, il trasferimento avviene previ accordi tra le Strutture.

3. Trasferimenti verso strutture per sub-acuti, post-acuti, riabilitative, RSA, RSD, cure intermedie, hospice, altri servizi residenziali: è in capo alla Struttura dimettente l'esecuzione di test antigenico prima del trasferimento (entro le 48 ore antecedenti). La struttura ricevente non è tenuta a ripetere il test. In caso di esito positivo in paziente senza indicazione alla prosecuzione del ricovero in ospedale per acuti, lo stesso è trasferito previ accordi presso la struttura socio-sanitaria accogliente che garantirà la residenza in isolamento fino alla negativizzazione.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEGLI ACCOMPAGNATORI-FAMILIARI-VISITATORI

Secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 18 febbraio 2022, n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221", relativa a ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 valide fino alla

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere è consentito ai soggetti:

- ✓ in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario (Certificazione Verde Covid-19 rafforzata);
- ✓ in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

Si precisa che, secondo quanto stabilito da suddetta Legge, "ai direttori sanitari è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti".

È sempre consentito altresì l'accesso per:

1. accompagnatore di paziente minore;
2. accompagnatore di donna in gravidanza anche nella fase di travaglio/parto e post-partum;
3. accompagnatore/caregiver di utente/paziente in una di queste condizioni: fine vita, grande anziano (ultraottantenne) allettato, presenza di barriere linguistiche, pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

All'interno dei locali ospedalieri tutti gli accompagnatori-familiari-visitatori devono utilizzare idonei DPI.

Si precisa che gli accessi dei visitatori nelle stanze Covid sono ammessi solo con un corretto utilizzo dei DPI per area/reparto Covid e sotto sorveglianza del personale. Non è invece necessaria la sorveglianza per gli altri pazienti.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEI SOGGETTI ESTERNI

L'ingresso nelle Strutture Ospedaliere da parte di tutti i soggetti esterni:

- ✓ fornitori, tecnici, informatori scientifici, operatori di ditte convenzionate o appaltatrici, ecc,
- ✓ volontari che prestano attività presso le strutture sanitarie,
- ✓ referenti che, su richiesta del paziente o dei familiari, assicurano assistenza spirituale,

è consentito purché in possesso di:

- ✓ Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario (Certificazione Verde Covid-19 rafforzata);
- ✓ Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

All'interno dei locali ospedalieri tutti i soggetti esterni devono utilizzare idonei DPI.

MONITORAGGIO DEL POLO OSPEDALIERO

Tramite il flusso blockchain verrà monitorata dalla Direzione Generale Welfare la presenza di pazienti ricoverati con diagnosi di insufficienza respiratoria e la percentuale di test antigenici e molecolari positivi per la ricerca del virus Sars-CoV-2.

RETE TERRITORIALE

GESTIONE DEL PERSONALE

Si rimanda alle indicazioni per il personale riportate nel capitolo "Polo Ospedaliero" anche per le Unità di Offerta sociosanitarie.

L'indicazione al test molecolare, se disponibile e comunque non vincolante, nell'ambito delle unità di offerta socio-sanitarie vi è solo per la conferma di "caso" del personale o degli ospiti-pazienti risultati positivi al primo test antigenico.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INGRESSI DEGLI OSPITI-PAZIENTI

Strutture per sub-acuti, post-acuti, strutture riabilitative, RSA, RSD, cure intermedie, hospice, altri servizi residenziali

A. Ospiti già in Struttura

In caso di costanza di assenza di sintomatologia potenzialmente riconducibile a Covid-19, non si attuano ulteriori misure.

In caso di:

- ✓ contatto di caso Covid-19 (cfr. indicazioni ministeriali),
- ✓ test positivo per SarS-CoV-2 eseguito per la presenza di sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19,

l'ospite può proseguire la permanenza presso la Struttura. Per la gestione del caso positivo vide *infra*.

B. Nuovi Ospiti

Ingresso da casa: la Struttura si fa carico di eseguire un test antigenico all'ingresso. In caso di test positivo valutare la dilazione dell'ingresso a dopo la negativizzazione.

Trasferimento da Struttura Sanitaria: la Struttura di provenienza si fa carico di eseguire un test antigenico prima del trasferimento (si rimanda alle indicazioni riportate nel paragrafo "Polo Ospedaliero"). Per la gestione del caso positivo vide *infra*.

C. Ospiti che escono/rientrano dalla/nella Struttura

L'esecuzione di test antigenico è prevista in caso di sintomatologia potenzialmente riconducibile a Covid-19 che deve essere tassativamente verificata all'ingresso. Per la gestione del caso positivo vide *infra*.

Nelle tre situazioni di cui sopra, in caso di positività o contatto di caso:

- gli ospiti possono rimanere nella struttura sociosanitaria residenziale di appartenenza che deve assicurare le necessarie misure per trascorrere il periodo di isolamento, comunicando ad ATS le modalità organizzative adottate;
- sono utilizzati dal personale i DPI come da area/reparto Covid;
- il trasferimento verso una Struttura per acuti avviene in relazione allo sviluppo di un quadro clinico che lo rende necessario.

Centri diurni

L'esecuzione di test antigenico è prevista in caso di sintomatologia potenzialmente riconducibile a Covid-19, affidando l'Ospite, previo contatto, al Medico di Medicina Generale (MMG) in caso di esito positivo.

Setting domiciliare (ADI)

In caso di sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19, il paziente andrà comunque gestito con DPI come da area/reparto Covid. Ciò vale anche per paziente con nota

diagnosi di Covid-19 non ancora guarito, senza necessità di esecuzione di ulteriore test all'accesso del personale sanitario.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEGLI ACCOMPAGNATORI-FAMILIARI-VISITATORI

Secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 18 febbraio 2022, n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221", relativa a ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 valide fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice è consentito ai soggetti:

- ✓ in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario (Certificazione Verde Covid-19 rafforzata);
- ✓ in possesso di Certificazione Verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

All'interno dei locali delle strutture socio-sanitarie tutti gli accompagnatori-familiari-visitatori devono utilizzare idonei DPI.

Le visite a Ospiti positivi sono ammesse con il corretto utilizzo dei DPI per area/reparto Covid e sotto sorveglianza del personale. Non è invece necessaria la sorveglianza per gli altri pazienti.

La Direzione della struttura della rete territoriale può adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo tuttavia un accesso minimo giornaliero per ospite non inferiore a quarantacinque minuti, anche in caso di presenza di ospiti Covid.

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI DEI SOGGETTI ESTERNI

Si rimanda alle indicazioni fornite nel capitolo "Polo Ospedaliero" al paragrafo "Regolamentazione degli accessi dei soggetti esterni", che rimangono valide anche per le Unità di Offerta socio-sanitarie.

MONITORAGGIO STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

Verrà attivato dalla UO Prevenzione della Direzione Generale Welfare apposito flusso di sorveglianza delle Strutture Socio-Sanitarie per la segnalazione degli ospiti affetti da Covid-19.

Tabella sinottica utilizzo Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

TIPOLOGIA DI DEGENZA	TIPOLOGIA DI PAZIENTI	LIVELLO DI INTENSITA' DI CURA	DPI	BOX
AREE DI DEGENZA COVID-19 E AREE DI PRONTO SOCCORSO COVID-19	Pazienti con test positivo per SarS-CoV-2	<p><i>Unità Operative COVID-19 ad Alta intensità di cura</i> (Terapia Intensiva)</p> <p><i>Unità Operative COVID-19 a Media intensità di cura</i> (reparti con prevalenza di pazienti in NIV, CPAP e Assistenza Ventilatoria)</p> <p><i>Unità Operative COVID-19 a Bassa intensità di cura</i> (reparti con pazienti non in assistenza respiratoria e pazienti in ossigenoterapia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2/FFP3 • camice impermeabile (in alternativa, tuta impermeabile) • Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera • Guanti <ul style="list-style-type: none"> • FFP2/FFP3 • camice impermeabile (in alternativa, tuta impermeabile) • Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera • Guanti <ul style="list-style-type: none"> • FFP2 • camice idrorepellente • Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera • Guanti 	1 2 3
AREE DI DEGENZA COVID-19 FREE E AREE DI PRONTO SOCCORSO COVID-19 FREE	Pazienti con test negativo per SarS-CoV-2	qualsiasi	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2 • Ordinaria divisa da lavoro • Guanti 	4
TIPOLOGIA DI DEGENZA	TIPOLOGIA DI PAZIENTI	LIVELLO DI INTENSITA' DI CURA	DM/DPI	
SALE OPERATORIE	Qualsiasi	Non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2/FFP3 • Camice impermeabile + copertura del capo + sovrascarpe • Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera • Guanti 	5
PUNTI PRELIEVO E AMBULATORI*	Qualsiasi	Non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2 • Ordinaria divisa da lavoro • Guanti 	6

*modulabile da parte del medico competente aziendale in base al contesto epidemiologico oppure in situazioni particolari, quali ambienti con soggetti immunosoppressi oppure con espletamento di attività diagnostica-terapeutica invasiva.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 3 marzo 2022 - n. 2789

D.g.r. 18 ottobre 2021 - XI/5398 «Aggiornamento Dei coefficienti di boscosità di cui all'art. 43 c.3 della l.r. 31/2008 e disposizioni per la rettifica dei Piani di indirizzo forestale»

- Rettifica del Piano di indirizzo forestale della provincia di Lecco

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIE E PESCA

VARESE, COMO E LECCO

Vista la l.r. 31/2008 s.m.i. «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare:

- l'art.42, c. 7, che prevede che la Giunta regionale determini i criteri applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti di cui al c. 4 lettera d), nonché per l'individuazione dei coefficienti di boscosità;
- l'art. 43, c. 3, che prevede interventi compensativi, a seguito della trasformazione del bosco, differenti a seconda del coefficiente di boscosità;
- l'art. 43, c. 4, che prevede che i Piani di Indirizzo Forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione:
 - delimitino le aree in cui la trasformazione può essere autorizzata;
 - definiscano modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco;
 - stabiliscano tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa;
- l'art.47, c. 4, che prevede che gli aggiornamenti dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) a contenuto vincolato, ad esempio le mire correzioni di errori materiali o adeguamenti normativi, siano approvati dagli enti competenti per la loro redazione;

Vista la d.g.r. VIII/2024/2006 «Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e per l'individuazione dei coefficienti di boscosità, con parziale modifica della d.g.r. VIII/675/2005» che nell'allegato 1, art. 20 e 21:

- stabilisce le modalità di calcolo dei coefficienti di boscosità che sono determinati per comunità montana e, per il territorio esterno alle comunità montane, per gruppi di comuni, accorpendo gli stessi in base alla provincia e alla fascia altimetrica determinata dall'ISTAT (pianura, collina, montagna);
- stabilisce che il coefficiente di boscosità sia «pari al rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio [...] al netto delle acque superficiali, degli inculti improduttivi (aree sterili) e dell'urbanizzato [...]»;
- prevede che i coefficienti di boscosità siano calcolati in base ai più recenti dati DUSAf integrati dai valori determinati in base alla carta forestale di cui all'art. 7, c. 1, della l.r. 27/2004 e dei suoi eventuali aggiornamenti nell'ambito dei PIF;
- riporta in tabella i valori di boscosità calcolati utilizzando i dati della cartografia «Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali» (DUSAf) dell'epoca, prodotta dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF);

Viste altresì:

- la d.g.r. VIII/675/2005 (Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi), così come modificata e integrata dalle d.g.r. VIII/2024/2006, VIII/3002/2006, IX/2848/2011 e X/6090/2016, che:

- prevede che nei PIF i boschi siano suddivisi per «aree omogenee» ai fini del rilascio o del diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per l'individuazione degli interventi compensativi;
- stabilisce che l'individuazione delle «aree omogenee» avvenga secondo quanto specificato nei «Criteri e pro-

cedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale» approvati con d.g.r. 7728/2008;

- che ad ogni area omogenea siano associati precisi criteri e limiti, anche numerici, per le autorizzazioni alla trasformazione e precisazioni e possibili ubicazioni per i relativi interventi compensativi;

- la d.g.r. VIII/7728/2008 «Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei piani di indirizzo forestale «PIF», come modificata e integrata dalla d.g.r. X/6089/2016, che prevede al § 2.7.1, tra gli interventi correttivi del Piano, la possibilità di rettificare i PIF con decreto a cura del dirigente competente, nei casi di aggiornamenti a carattere vincolato, di cui all'art. 47, c. 4, della l.r. 31/2008, che in quanto tali sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica;

Vista la d.g.r. 18 ottobre 2021 n. XI/5398 «Aggiornamento dei «Coefficients de Boscosité» di cui all'art. 43, c. 3, della l.r. 31/2008 e disposizioni per la rettifica dei Piani di indirizzo forestale» con la quale, ravvisata la necessità di aggiornare i calcoli riportati nella già menzionata tabella allegata alla d.g.r. 2024/2006 in base ai più recenti dati cartografici elaborati dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), la Giunta regionale:

- ha approvato i nuovi coefficienti di boscosità del territorio lombardo, così come riportato nella tabella di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della Delibera, che sostituisce le «Tabelle coi coefficienti di boscosità» riportate nell'allegato 1 della d.g.r. VIII/2024/2006;
- ha dato mandato ai competenti dirigenti delle Strutture Agricoltura, foreste caccia e pesca territoriali di rettificare, ove occorra, i valori dei coefficienti di boscosità contenuti nei Piani di Indirizzo Forestale dei territori in cui l'Ente forestale competente è Regione Lombardia nonché di effettuare anche gli eventuali aggiornamenti a carattere vincolato;

Considerato che nel Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lecco, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 8 del 24 marzo 2009:

- i coefficienti di boscosità sono stati:
 - suddivisi per comune;
 - calcolati utilizzando il rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio comunale (rif. art. 28 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione NTA);
- i rapporti di compensazione, rappresentati nella tavola 7 e stabiliti all'art. 39 delle NTA, sono stati individuati sulla base del valore multifunzionale del bosco e distinti in funzione del coefficiente di boscosità;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il vigente Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lecco aggiornando:

- i coefficienti di boscosità indicati agli art. 28 e 29 delle NTA in coerenza a quanto stabilito dalle d.g.r. 2024/2006 e 5398/2021, ovvero:
 - calcolandoli secondo quanto previsto dall'art. 20 della D.g.r. 2024/2006 e dal § 7.1 della D.g.r. 675/2005;
 - utilizzando allo scopo:
 - i più recenti dati DUSAf disponibili elaborati dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF);
 - i più recenti limiti amministrativi in ordine alle modifiche all'assetto territoriale intercorse dal 2009 ad oggi;
 - i boschi trasformabili totali per ciascun comune, ove necessario in ordine alle variazioni dei coefficienti di boscosità di cui al punto precedente, fermo restando i valori % e il criterio di calcolo stabiliti nel PIF (art. 28 e 29 delle NTA);

Richiamate le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lecco, che all'art. 15 dettano i criteri e le modalità per apportare rettifiche e/o adeguamenti al Piano stesso;

Richiamati gli art. 26, 27 e 39 del d.lgs. 33/2013;

Visti, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale»;
- i provvedimenti della XI legislatura e in particolare la d.g.r. XI/5105 del 26 luglio 2021 «XIII Provvedimento Organizzativo 2021» con la quale è stato assegnato a Chiara Bossi l'incarico di dirigente della Struttura Agricoltura, foreste, caccia e

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

pesca – Varese, Como e Lecco;

DECRETA

1. di rettificare, ai sensi del § 2.7.1 della d.g.r. 6089/2016 e dell'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione, il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lecco, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Lecco n. 8 del 24 marzo 2009, aggiornando come indicato nelle premesse:

- a) i coefficienti di boscosità;
 - b) i boschi trasformabili totali per ciascun comune, ove necessario in ordine alle variazioni dei coefficienti di boscosità di cui al punto precedente, fermo restando i valori % e il criterio di calcolo stabiliti nel PIF (art. 28 e 29 delle Norme tecniche di Attuazione);
2. di rettificare, in relazione a quanto previsto al precedente punto 1, gli articoli 28 e 29 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano così come rappresentati, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
4. di trasmettere il presente atto alla Amministrazione Provinciale di Lecco;
5. di disporre, ai fini della conoscibilità erga omnes, la pubblicazione sul BURL del presente atto, unitamente agli allegati 1 e 2, e sul sito internet di Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it e in particolare nella sezione amministrazione trasparente (ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 33/2013).

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 104/2010 «Codice del processo amministrativo», ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.p.r. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto.

Il dirigente
Chiara Bossi

— • —

Art. 28 – Aree ad elevato coefficiente di boscosità

1. I comuni elencati nella sottostante tabella, aventi un coefficiente di boscosità superiore al 40% calcolato come rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale del territorio del comune (al netto delle acque superficiali, delle aree sterili e dell'urbanizzato), rientrano, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. VIII/2024 del 08.03.06, nelle “*Aree ad elevato coefficiente di boscosità*”.

Il comune di Monteveccchia non compare in elenco in quanto completamente ricompreso all'interno dei confini del Parco Regionale di Monteveccchia e della Valle del Curone, Ente Forestale dotato di propria Pianificazione forestale.

2. Nelle aree ad elevato coefficiente di boscosità il PIF definisce nel 2,5% del territorio boscato del comune, e non oltre 10 (dieci) ettari, le soglie massime di riduzione dei boschi operabili per fini urbanistici, di cui al successivo art. 35.

La superficie indicata nella sottostante tabella è riferita alla durata del PIF e si applica a ciascun comune. Sono consentiti accordi tra Comuni che appartengono al medesimo gruppo, da realizzarsi preferenzialmente nella forma della Agenda Strategica di Coordinamento Locale, così come definita per il Sistema Rurale Paesaggistico e Ambientale del PTCP (art. 48).

COMUNE	Superficie comunale ha	Bosco ha	Acque superficiali ha	Arearie sterili ha	Urbanizzato ha	Indice boscosità %	Superficie massima trasformabile nell'arco di durata del Piano ha
AIRUNO	426,50	206,35	4,93	0,00	101,88	64,5%	5,16
BARZAGO	360,39	96,16	0,00	0,00	120,79	40,1%	2,40
BOSISIO PARINI	612,21	134,62	128,80	0,00	180,76	44,5%	3,37
BULCIAGO	311,66	80,90	0,00	0,00	136,91	46,3%	2,02
CALCO	463,66	124,01	20,49	0,00	189,04	48,8%	3,10
CASTELLO DI BRIANZA	353,97	100,89	0,00	0,00	107,49	40,9%	2,52
GARBAGNATE MONASTERO	346,76	87,12	0,00	0,00	132,67	40,7%	2,18
IMBERSAGO	315,61	83,53	21,68	0,00	125,18	49,5%	2,09
LA VALLETTA BRIANZA	882,71	387,31	0,00	0,00	178,37	55,0%	9,68
LECCO	4.524,91	2.607,57	334,94	11,77	968,71	81,2%	10,00
MISSAGLIA	1.146,79	362,77	0,62	0,31	316,26	43,7%	9,07
NIBIONNO	350,65	81,67	0,00	0,00	151,64	41,0%	2,04
OLGIATE MOLGORÀ	713,86	258,27	0,00	0,00	220,14	52,3%	6,46
SANTA MARIA HOE'	280,30	124,68	0,00	0,00	83,96	63,5%	3,12
SIRTORI	426,84	179,37	0,00	0,01	156,45	66,3%	4,48
VIGANO'	161,09	44,03	0,00	0,00	89,99	61,9%	1,10

Art. 29 – Aree con insufficiente coefficiente di boscosità

1. I comuni riportati nella sottostante tabella, aventi un coefficiente di boscosità inferiore al 40% calcolato come rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale del territorio del comune (al netto delle acque superficiali, delle aree sterili e dell'urbanizzato), sono classificati a *insufficiente coefficiente di boscosità*, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. VIII/2024 del 08.03.06.

2. Nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità il PIF definisce in 2,00 ettari la superficie massima di riduzione dei boschi operabile per fini urbanistici, di cui al successivo art. 35. La superficie indicata è riferita alla durata del PIF e si applica a ciascun comune

Sono consentiti accordi tra Comuni che appartengono al medesimo gruppo, da realizzarsi preferenzialmente nella forma della Agenda Strategica di Coordinamento Locale, così come definita per il Sistema Rurale Paesaggistico e Ambientale del PTCP (art. 48).

COMUNE	Superficie comunale ha	Bosco ha	Acque superficiali ha	Aree sterili ha	Urbanizzato ha	Indice boscosità %
ANNONE DI BRIANZA	592,32	86,95	156,83	0,00	165,10	32,2%
BARZANO'	356,97	48,30	0,00	0,00	194,68	29,8%
BRIVIO	798,84	133,84	57,61	0,00	211,07	25,2%
CASATENOVO	1.264,68	192,29	0,00	0,00	463,45	24,0%
CASSAGO BRIANZA	354,52	48,45	1,12	0,00	153,51	24,2%
CERNUSCO LOMBARDONE	379,48	39,58	0,00	0,00	158,15	17,9%
COSTA MASNAGA	553,93	125,52	1,68	0,00	232,85	39,3%
CREMELLA	186,03	36,94	0,00	0,00	64,43	30,4%
DOLZAGO	224,19	44,06	1,01	0,00	101,85	36,3%
LOMAGNA	395,89	75,83	0,00	0,00	159,54	32,1%
MERATE	1.102,44	128,71	9,25	0,00	578,16	25,0%
MOLTENO	316,30	39,96	0,00	0,00	188,55	31,3%
MONTICELLO BRIANZA	461,89	47,90	0,00	0,00	187,12	17,4%
OGGIONO	790,87	150,82	76,30	0,00	311,84	37,4%
OSNAGO	442,64	39,12	0,00	0,00	194,11	15,7%
PADERNO D'ADDA	355,18	60,97	15,20	0,00	118,16	27,5%
ROBBIATE	469,27	92,38	12,19	0,00	202,69	36,3%
ROGENO	506,80	71,41	92,61	0,79	145,11	26,6%
SIRONE	324,86	54,46	0,00	0,00	128,72	27,8%
VERDERIO	652,38	19,74	1,19	0,00	215,38	4,5%

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 7 marzo 2022 - n. 2939

2014IT16RFOP012 - Saldo - POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri - Liquidazione con rideterminazione del contributo di € 7.589,99 all'impresa Cesari Utensili s.a.s. di Cesari Gianfranco e c.p. per la realizzazione del progetto id 2344404 - Contestuale economia di € 411,04 - CUP E81B21003540004 a valere sul bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle pmi alle fiere internazionali in Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica fra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 66/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 «Definizione di PMI»;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con DGR di presa d'atto n.X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n.X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n.XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n.XI/1236;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n.XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n.XI/3596;

Richiamati:

- la d.g.r. 22 luglio 2019, n.1968 che approvava, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emissione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per la misura di € 4.200.000,00, individuando Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura, per le fasi di strutturazione dell'iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni, e demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emissione l'adozione di tutti gli atti conseguenti;
- il d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407 che approva il suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- la d.g.r. 28 luglio 2020, n. 3431 che approva la revisione dei criteri applicativi per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui, alla d.g.r. del 22 luglio 2019, n. 1968 al fine di far fronte alle esigenze di rilancio delle imprese e del settore fieristico a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 7 settembre 2020, n.10288 che approva la revisione del suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», secondo le indicazioni della d.g.r. 3431/2020, prevedendo:

- l'ammissione delle domande secondo una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 123/1998, e l'effettuazione dell'istruttoria secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande;
- i termini di presentazione delle domande a partire dal 15 settembre 2020 e fino a esaurimento delle risorse;
- la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di Finlombarda SpA;
- la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia;
- il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda per la conclusione dell'istruttoria;
- le caratteristiche dell'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, il regime di aiuto e i progetti finanziabili che prevedono la partecipazione a una o più fiere con qualifica Internazionale, inserite nel calendario fieristico approvato da Regione Lombardia e che si svolgono in Lombardia;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- 21 gennaio 2022, n. 511 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del I Provvedimento organizzativo 2022, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari legislativi, amministrativi e programmazione per lo sviluppo economico», quale Responsabile dell'Asse III del PÖR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- 3 febbraio 2022, n.1037 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando per la parte-

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

cipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui ai d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407;

Richiamati inoltre:

- il d.d.g. 4 dicembre 2019, n. 17684 con cui è stato approvato l'incarico a Finlombarda s.p.a. di «Assistenza tecnica relativa al bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- il d.d.g. 30 gennaio 2020, n. 1019 con cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione per l'istruttoria di merito del bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;
- il d.d.g. 17 febbraio 2021, n. 2051 con cui il Nucleo suddetto, giunto a scadenza, è stato ricostituito;

Richiamati i d.d.u.o.:

- 18 novembre 2016, n. 11912 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.»;
- 24 luglio 2020, n. 9018 che approva le Linee Guida di Rendicontazione del «BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE PMI ALLE FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA» (DECRETO 15407 DEL 28 ottobre 2019) E DETERMINAZIONI IN MERITO AI TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE»

Richiamato il decreto 27 ottobre 2021 n. 14508 con il quale è stata concessa l'agevolazione di seguito indicata:

ID	Proponente	Codice fiscale	Investimento ammissibile	Agevolazione concessa	CUP	COR
234404	CESARI UTENSILI S.A.S. DI CESARI GIANFRANCO E.C.	03507810178	€ 17.780,06	€ 8.001,03	E81B21003540004	6155987

visti gli impegni di spesa di complessivi € 8.001,03 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2021	14047	€ 4.000,52
14.01.203.10655	2021	14053	€ 2.800,36
14.01.203.10873	2021	14078	€ 1.200,15

Richiamato il punto C.4 del «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» che stabilisce che:

- il contributo venga erogato da Regione Lombardia in un'unica soluzione a saldo, a seguito della rendicontazione finale da parte del soggetto beneficiario delle attività realizzate e delle spese sostenute entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione;
- Finlombarda provveda alla verifica della rendicontazione presentata e all'ammissibilità delle spese sostenute, riservandosi di chiedere chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e che la mancata risposta da parte del soggetto beneficiario costituisce causa di decaduta dall'agevolazione;
- qualora le spese approvate risultino inferiori al valore dell'investimento inizialmente ammesso, l'agevolazione erogabile verrà proporzionalmente rideterminata;
- il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili par ad almeno il 60% del valore dell'investimento inizialmente ammesso e che in caso di spese ammissibili, rendicontate e validate, inferiori a tale soglia, l'agevolazione è soggetta a decaduta totale;

Richiamati, altresì:

- il punto C.4.a «Caratteristiche della fase di rendicontazione» che stabilisce, tra l'altro, che l'impresa richiedente presenta la rendicontazione finale delle attività realizzate, tramite il sistema informatico «Bandi Online», e delle spese sostenute con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia in cui è stato realizzato il progetto, entro 90 giorni dalla conclusione dell'ultima fiera prevista dal progetto approvato, o entro 90 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'agevolazione, laddove a tale data l'ultima fiera sia già conclusa, e in ogni caso entro il 31 marzo 2023, comprensiva della documentazione ivi prevista (Richiesta di erogazione del contributo, Relazione finale corredata da idonea documentazione fotografica, Riepilogo di dettaglio delle spese sostenute, copia dei giustificativi di spesa e di

pagamento delle spese sostenute, Scheda di sintesi finale del progetto e spese di personale e generali riconoscibili a forfait, in applicazione delle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18, in percentuale delle spese ammissibili, sostenute con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia);

- il punto C.4.b relativo alle variazioni che è possibile apportare al progetto approvato secondo le indicazioni previste nelle Linee Guida di rendicontazione;

Accertato che Finlombarda ha verificato che le spese ammissibili rispettano i criteri stabiliti dal «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» di cui al punto B.4 e dalle succitate Linee Guida di Rendicontazione;

Accertato che Finlombarda, in fase di esame della rendicontazione, ha verificato la validità della documentazione prevista al punto C.4. a) del bando;

Verificato che l'impresa richiedente ha mantenuto i requisiti di ammissibilità di cui al punto A.3 lettere b), c), d) fino all'erogazione dell'agevolazione e che all'atto della richiesta di erogazione dell'agevolazione è in possesso di almeno una sede operativa attiva in Lombardia;

Preso atto che Finlombarda, attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la spesa rendicontata di € 16.866,64 è inferiore alla spesa ammessa in fase di concessione e che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato punto C.4 del bando, il contributo deve essere rideterminato in € 7.589,99;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 17496
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 6155987
- Codice variazione concessione COVAR: 759385

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del Decreto medesimo inseriti nella procedura informativa Bandi on Line;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa al 31 dicembre 2021 è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 6 dicembre 2021 con protocollo O1.2021.0040411;

Dato atto che il bando in oggetto prevede:

- come requisito di ammissibilità di non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decaduta, di sospensione di cui all'art. 67 del citato d.lgs. e che tale requisito debba essere mantenuto fino all'erogazione dell'agevolazione;
- tale requisito è verificato tramite l'acquisizione da parte di Finlombarda S.p.A. della Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto che a partire dalla entrata in vigore della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Ritenuto pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo a fondo perduto spettante all'impresa CESARI UTENSILI S.A.S. DI CESARI GIANFRANCO E.C. (codice fiscale 03507810178 e codice

beneficiario 1002658) per un importo pari ad € 7.589,99 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
10839	2021	14047	€ 3.795,00
10855	2021	14053	€ 2.656,50
10873	2021	14078	€ 1.138,49

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto n. 27 ottobre 2021 n. 14508 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 411,04 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
10839	2021	14047	- € 205,52
10855	2021	14053	- € 143,86
10873	2021	14078	- € 61,66

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione (6 dicembre 2021) di cui al punto C.4 comma 1. del bando;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 27 ottobre 2021 n. 14508 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Precisato che presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese secondo quanto indicato nel d.d.u.o. 3 febbraio 2022, n.1037 sopra citato;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (traccialibilità dei flussi finanziari);

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa CESARI UTENSILI S.A.S. DI CESARI GIANFRANCO E C. in € 7.589,99 per le motivazioni indicate in premessa;

2. di liquidare il contributo in conto capitale di € 7.589,99 spettante alla stessa impresa come di seguito riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
CESARI UTENSILI S.A.S. DI CESARI GIANFRANCO E C.	1002658	14.01.203.10839	2021 / 14047 / 0		3.795,00
CESARI UTENSILI S.A.S. DI CESARI GIANFRANCO E C.	1002658	14.01.203.10855	2021 / 14053 / 0		2.656,50
CESARI UTENSILI S.A.S. DI CESARI GIANFRANCO E C.	1002658	14.01.203.10873	2021 / 14078 / 0		1.138,49

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo totale pari ad € 411,04 ripartiti come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Sub	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023	Economia ANNO 2024
14.01.203.10839	2021	14047	0	-205,52	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	14053	0	-143,86	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	14078	0	-61,66	0,00	0,00

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 27 ottobre 2021 n. 14508 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

D.d.u.o. 8 marzo 2022 - n. 2950

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 Asse III - Azione III.3.A.1.1. Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza. Bando Linea Intraprendo. Rideterminazione in euro 31.578,95 dell'intervento finanziario complessivo concesso all'impresa Stendhapp s.r.l. per la realizzazione del progetto id 1367987 (CUP E44E19001480007), con contestuale economia complessiva dell'intervento finanziario pari a euro 10.697,05 di cui economia del contributo a fondo perduto pari a euro 1.069,71

**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO
E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE**

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della cresciuta e dell'occupazione», che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Visto il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 06 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali adottato con Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/3596 del 28 settembre 2020;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 3960/2015 che istituisce, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 a valere sull'azione 3.a.1.1, la «Linea Start e Restart» e il relativo fondo regionale presso Finlombarda s.p.a.;
- la d.g.r. n. 5033/2016 che, in modifica della precedente d.g.r. n. 3960/2015, approva la «Linea Intraprendo» a valere sull'azione 3.a.1.1, con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda s.p.a. la somma di € 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «Intraprendo»;
- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia (n. di registrazione 19280/RCC del 22 settembre 2016) con il quale la società finanziaria regionale è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO», nonché delle attività di

supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo e della «Linea Intraprendo»;

- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «Linea Intraprendo» - 1^a finestra (di seguito bando), con una dotazione finanziaria complessiva di € 15.000.000,00 di cui € 13.500.000,00 quota a restituzione ed € 1.500.000,00 quota a fondo perduto;
- il d.d.s. n. 218 del 13 gennaio 2017 «Sospensione dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando Linea Intraprendo (d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)»;
- il d.d.s. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando Linea Intraprendo, a far data dal 4 ottobre 2017»;
- il d.d.u.o. n. 11312 del 9 novembre 2016 di approvazione delle «Linee Guida per la rendicontazione» del bando;
- il d.d.u.o. n. 16694 del 21 dicembre 2017 di approvazione delle «Linee Guida per le variazioni» del bando;
- il d.d.s. n. 7062 del 20 maggio 2019 «Chiusura anticipata al 15 luglio 2019 dello sportello per la presentazione delle domande di intervento finanziario a valere sul bando Linea Intraprendo»;
- il d.d.s. n. 3955 del 31 marzo 2020 «Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Proroga dei termini del Bando Linea Intraprendo - interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di Microfinanza»;

Richiamata la d.g.r. n. 3910/2020 con la quale, tra l'altro, è stata ridotta la dotazione finanziaria del Fondo Intraprendo di € 7.565.000,00;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. n. 11912 del 18 novembre 2016 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si. Ge.Co.) e ss.mm.ii.»;
- il d.d.u.o. n. 511 del 21 gennaio 2022, con il quale l'Autorità di Gestione ha nominato, a seguito del I Provvedimento organizzativo 2022, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari legislativi, Amministrativi e Programmazione per lo sviluppo economico», quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- il d.d.u.o. n. 1037 del 3 febbraio 2022, con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al bando Linea Intraprendo, di cui al d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016;

Precisato che:

- l'intervento finanziario previsto dal bando si compone di una quota a titolo di finanziamento agevolato e una quota a titolo di contributo a fondo perduto (art. 9 del bando);
- l'agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese (art. 11 del bando);

Richiamato l'art. 15 del bando che stabilisce:

- al comma 1, che l'erogazione ai soggetti beneficiari della quota dell'intervento finanziario sotto forma di finanziamento agevolato avviene per il tramite del Soggetto Gestore (Finlombarda s.p.a.) mentre la quota di contributo a fondo perduto viene erogata da Regione Lombardia;
- al comma 2, che l'intervento finanziario viene erogato in 2 tranches:
 - a. prima tranche, pari al 50% dell'intervento finanziario a titolo di anticipazione, viene erogata dal Soggetto gestore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario;

- b. tranches a saldo a conclusione del progetto, previa presentazione della relazione finale sull'esito del progetto, corredata dalla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto indicato nel bando;
- al comma 3, che l'erogazione della tranches a titolo di anticipazione viene effettuata dal Soggetto Gestore secondo quanto indicato alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 3;
- al comma 4, che la domanda di erogazione della tranches a saldo deve essere presentata dai Soggetti beneficiari tramite Si.Age (utilizzando la modulistica e le Linee Guida) entro 60 giorni dal termine di realizzazione del Progetto, allegando la documentazione indicata alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 4;
- al comma 5, che l'erogazione della tranches a saldo viene effettuata dal Soggetto Gestore previa verifica di quanto indicato alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 5;
- al comma 6 che:
 - in sede di erogazione del saldo dell'intervento finanziario, si potrà procedere alla rideterminazione del medesimo, in relazione a diminuzioni dell'ammontare delle spese ammissibili e che ogni eventuale rideterminazione dell'intervento finanziario viene approvata tramite provvedimento del Responsabile del Procedimento;
 - le diminuzioni delle spese totali ammissibili del Progetto, pena la decadenza dell'Intervento Finanziario, non devono superare la percentuale del 40% del Progetto ammesso e devono rispettare i limiti di cui all'articolo 8 («Spese ammissibili»);
 - le spese totali di progetto, effettivamente sostenute e quietanzate, ammesse a seguito della verifica della rendicontazione finale, a pena di decadenza dall'intervento finanziario, non possono essere inferiori a € 25.000,00 per progetto;

Richiamate le «Linee Guida per la rendicontazione» del bando di cui al citato d.d.u.o.n. 11312 del 09 novembre 2016, ed in particolare l'art. 3.6.1 che stabilisce, tra l'altro, che l'erogazione della quota a fondo perduto, da parte di Regione Lombardia, deve essere effettuata nella tranches a saldo, successivamente all'erogazione da parte del Soggetto gestore della quota a titolo di finanziamento agevolato;

Richiamato il d.d.s.n. 15779 del 04 novembre 2019 con il quale all'impresa STENDHAPP S.R.L., per la realizzazione del progetto «Stendhapp – la app che si ispira alla Sindrome di Stendhal» -ID 1367987, a fronte di un investimento ammesso di € 83.900,00, è stato concesso l'intervento finanziario di € 54.535,00 di cui:

- € 49.081,50 a titolo di finanziamento;
- € 5.453,50 a titolo di contributo a fondo perduto;

Preso atto che Finlombarda s.p.a, a seguito della sottoscrizione del contratto di finanziamento avvenuta in data 06 marzo 2020, ha liquidato all'impresa, a titolo di anticipazione, in data 26 marzo 2020, la prima tranches pari ad € 27.267,50 corrispondente al 50% dell'intervento finanziario;

Considerato che con il suddetto d.d.s. n. 15779/2019 sono stati adottati gli impegni di spesa della succitata quota di contributo a fondo perduto, per complessivi € 5.453,50 e ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo (€)
14.01.203.10839	2019	8988	2.726,75
14.01.203.10855	2019	8990	1.908,72
14.01.203.10873	2019	8992	818,03
Totale			5.453,50

Richiamato, altresì, il d.d.s. n. 7624 del 4 giugno 2021 con il quale, a seguito della richiesta di variazione del programma di spesa presentata dall'impresa attraverso il sistema informativo Si.Age (ID variazione 2684450), è stata approvata la riduzione dell'investimento complessivo in € 65.040,00. Tale variazione ha determinato la conseguente riduzione dell'intervento finanziario in € 42.276,00 di cui:

- € 38.048,40 a titolo di finanziamento;
- € 4.227,60 a titolo di contributo a fondo perduto;

Considerato che con il suddetto d.d.s. n. 7624/2021 gli impegni di spesa, a seguito alla rideterminazione del succitato contributo a fondo perduto in € 4.227,60 a favore dell'impresa STENDHAPP S.R.L., sono stati ridotti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo (€)
14.01.203.10839	2021	8988	2.113,80
14.01.203.10855	2021	8990	1.479,66
14.01.203.10873	2021	8992	634,14
Totale			4.227,60

Dato atto che l'impresa, in data 17 dicembre 2021 (prot. O1.2021.0041637), ha trasmesso attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, la rendicontazione definitiva e la richiesta finale di erogazione del saldo;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione relativa al progetto sopra richiamato trasmesso da Finlombarda S.p.A. alla U.O. competente, attraverso il sistema informativo regionale Si.Age, in data 03 febbraio 2022, da cui si evince che:

- il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti;
- la documentazione inviata dall'impresa è comprensiva di tutto quanto richiesto dal bando;
- Finlombarda s.p.a. propone la rideterminazione dell'importo dell'intervento finanziario complessivo (finanziamento e contributo a fondo perduto) e dell'aiuto in ESL, secondo gli importi e le motivazioni indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato l'art. 9, commi 6 e 7, del decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 di approvazione del «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni», che prevede per gli aiuti individuali registrati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente rilascio di un «Codice di Variazione Concessione RNA - COVAR» da riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal citato decreto del MISE n. 115/2017 al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura (CAR) - 689;
- Codice identificativo dell'aiuto (COR) concesso con il decreto n. 15779 del 04 novembre 2019 - 1395207
- Codice identificativo della variazione (COVAR) del programma di spesa approvata con il decreto n. 7624 del 4 giugno 2021 - 507556

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del rilascio di un ulteriore Codice di variazione Concessione RNA, trattandosi di aiuti «de minimis» riferiti al triennio 2019/2021;

Ritenuto pertanto, in coerenza con gli esiti istruttori trasmessi da Finlombarda s.p.a.:

- di rideterminare l'intervento finanziario complessivo concesso all'impresa STENDHAPP S.R.L. in € 31.578,95 (di cui finanziamento € 28.421,06 e contributo a fondo perduto € 3.157,89) con contestuale economia complessiva dell'intervento finanziario pari ad € 10.697,05, di cui economia del contributo a fondo perduto pari ad € 1.069,71, come riportato, con le relative motivazioni, nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di modificare gli impegni di spesa del contributo a fondo perduto, diminuendoli dell'importo dell'economia pari a € 1.069,71 secondo la ripartizione di seguito indicata:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo (€)
14.01.203.10839	2021	8988	- 534,86
14.01.203.10855	2021	8990	- 374,40
14.01.203.10873	2021	8992	- 160,45
Totale			- 1.069,71

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito dal bando e dalle Linee guida di rendicontazione sopra richiamati:

- Finlombarda s.p.a., a seguito dell'adozione del presente atto, provvederà alla liquidazione della tranne a saldo della quota di finanziamento rideterminata;
- la scrivente Unità Organizzativa, a seguito della liquidazione della tranne a saldo da parte di Finlombarda s.p.a., provvederà alla liquidazione a saldo della quota di contributo a fondo perduto rideterminato;

Dato atto, altresì che:

- il presente provvedimento, a decorrere dalla trasmissione del 3 febbraio 2022 degli esiti istruttori della verifica della rendicontazione da parte di Finlombarda s.p.a., conclude il relativo procedimento nei termini di cui all'art. 2, comma 2 della Legge n. 241/90;
- la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta contestualmente all'adozione del decreto di concessione n. 15779 del 04 novembre 2019 e del decreto di variazione del programma di spesa n. 7624 del 4 giugno 2021, e che si provvede a modificare l'importo dell'intervento finanziario complessivo rideterminato con la pubblicazione del presente atto;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, del 241/1990, avverso il presente atto può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. 5859 del 17 gennaio 2022 «provvedimento organizzativo 2022» con la quale alla dott.ssa Maria Carla Ambrosini è stato conferito l'incarico, con decorrenza 1 febbraio 2022, di Dirigente dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese», con le relative competenze;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese», secondo quanto indicato nel sopra citato d.d.u.o. n. 1037 del 3 febbraio 2022;

Considerato che la dott.ssa Maria Carla Ambrosini aveva in precedenza assunto come dirigente della Struttura «Interventi per le Start Up e l'Artigianato» il decreto n. 7624 del 4 giugno 2021 di variazione del programma di spesa dell'impresa beneficiaria, in fase di concessione;

Rilevato che occorre garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni, come stabilito:

- dal SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020, di cui al succitato decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e ss.mm.ii., che al paragrafo 2.2.1. dispone «Nel caso il dirigente responsabile delle fasi di selezione, concessione o liquidazione e quello della fase di controllo coincidessero con la stessa persona, si utilizza per la sottoscrizione degli atti attestanti le attività di controllo da parte del Dirigente, lo stesso criterio adottato con il decreto annuale del Direttore Generale di sostituzione delle firme per assenze di breve durata, ossia con l'individuazione di dirigenti suppletivi per lo scopo»;
- dalla comunicazione dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 del 10 maggio 2016 (prot. R1.2016.0008565);

Ritenuto pertanto necessario che il presente provvedimento venga sottoscritto dal dirigente della U.O. «Competitività delle filiere e dei territori», dott. Enrico Capitanio, come previsto dalla Disposizione ad oggetto «Piano di sostituzione dirigenti» del 30 settembre 2021 prot. O1.2021.0035356 del Direttore della D.G. «Sviluppo Economico»;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E44E19001480007;

DECRETA

1. Di rideterminare l'intervento finanziario complessivo concesso all'impresa STENDHAPP S.R.L. in € 31.578,95 (di cui finanziamento € 28.421,06 e contributo a fondo perduto € 3.157,89)

con contestuale economia complessiva dell'intervento finanziario pari ad € 10.697,05, di cui economia del contributo a fondo perduto pari ad € 1.069,71, come riportato, con le relative motivazioni, nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di modificare gli impegni di spesa del contributo a fondo perduto, diminuendoli dell'importo dell'economia pari a € 1.069,71 secondo la ripartizione di seguito indicata:

Capitolo	Anno Im- pegno	N. Im- pegno	Sub	Modifica ANNO 2022	Modifi- ca ANNO 2023	Modifica ANNO 2024
14.01.203.10839	2021	8988	0	-534,86	0,00	0,00
14.01.203.10855	2021	8990	0	-374,40	0,00	0,00
14.01.203.10873	2021	8992	0	-160,45	0,00	0,00

3. Di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è avvenuta contestualmente all'adozione del decreto di concessione n. 15779 del 4 novembre 2019 e del decreto di variazione del programma di spesa n. 7624 del 4 giugno 2021, e che si provvede a modificare l'importo dell'intervento finanziario complessivo rideterminato con la pubblicazione del presente atto.

4. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria: www.ue.regione.lombardia.it

5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della l. 241/1990, che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario, entro 30 giorni dalla notifica del presente atto.

6. Di trasmettere il presente atto all'impresa beneficiaria e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente
Maria carla Ambrosini

— • —

ALLEGATO 1

Asse 3 POR FESR 2014-2020. Bando INTRAPRENDO. Progetto ID 1367987 - Beneficiario STENDHAPP S.R.L.

VOCE DI SPESA	IMPORTI DELLE SPESE PRESENTATE (domanda)	IMPORTI DELLE SPESE AMMESSE CON IL DECRETO DI CONCESSIONE N. 15779 DEL 04/11/2019	IMPORTI AMMESSI A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DI SPESA APPROVATA CON IL DECRETO N. 7624 del 04/06/2021	IMPORTI DELLE SPESE RENDICONTATE	IMPORTI DELLE SPESE APPROVATE FINALI
Spese per nuovo personale	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 18.624,00	€ 26.851,80	€ 16.568,88
Beni strumentali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.762,00	€ 2.510,81	€ 2.509,99
Beni Immateriali	€ 33.650,00	€ 33.650,00	€ 24.767,00	€ 26.970,80	€ 25.218,80
Spese forfettarie	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 2.794,00	€ 3.355,00	€ 2.485,33
Servizi di consulenza	€ 17.500,00	€ 16.500,00	€ 16.093,00	€ 16.958,00	€ 1.800,00
Affitto locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Acquisto delle scorte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Licenze di software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 84.900,00	€ 83.900,00	€ 65.040,00	€ 76.646,41	€ 48.583,00

INTERVENTO FINANZIARIO RIDETERMINATO	MOTIVAZIONE
Intervento finanziario complessivo	€ 31.578,95
Finanziamento	€ 28.421,06
Contributo a fondo perduto	€ 3.157,89
Aiuto in ESL	€ 7.920,74
Economia complessiva dell'intervento finanziario rispetto al decreto di variazione di spesa n. 7624/2021	€ 10.697,05
Economia contributo a fondo perduto rispetto al decreto di variazione di spesa n. 7624/2021	€ 1.069,71

ELENCO SPESE NON AMMESSE					
GIUSTIFICATIVO DI SPESA	DATA GIUSTIFICATIVO DI SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO RENDICONTATO (€)	IMPORTO NON APPROVATO (€)	MOTIVAZIONE
N/A	17/10/2020	Beni Immateriali	870,00	870,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera e) e dell'art. 3.7.3.1 delle Linee Guida di Rendicontazione (non è stata emessa fattura ma è stato inviato il solo contratto di cessione diritti patrimoniale d'autore). Si segnala inoltre che il Sig. Emanuele Finardi risulta essere dipendente della società Stendhapp S.r.l. (vedi spese imputate alla voce "spese per il personale").
1	05/01/2021	Beni Immateriali	452,00	2,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 2,00 (spese di bollo).
3	11/03/2021	Beni Immateriali	302,00	2,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 2,00 (spese di bollo).
N/A	14/04/2021	Beni Immateriali	870,00	870,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera e) e dell'art. 3.7.3.1 delle Linee Guida di Rendicontazione (non è stata emessa fattura ma è stato inviato il solo contratto di cessione diritti patrimoniale d'autore). Si segnala inoltre che il Sig. Emanuele Finardi risulta essere dipendente della società Stendhapp S.r.l. (vedi spese imputate alla voce "spese per il personale").

7	15/07/2021	Servizi di consulenza	300,00	300,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
7	01/07/2021	Servizi di consulenza	700,00	700,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
5	30/04/2021	Servizi di consulenza	700,00	700,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
4	22/04/2021	Servizi di consulenza	300,00	300,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
4	01/04/2021	Servizi di consulenza	700,00	700,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
6-2020	23/10/2020	Beni Immateriali	452,00	2,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 2,00 (spese di bollo).
2	03/12/2020	Servizi di consulenza	900,00	900,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
5	25/05/2021	Servizi di consulenza	240,00	240,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

1	03/11/2020	Servizi di consulenza	900,00	900,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
1	25/05/2020	Servizi di consulenza	750,00	750,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
178	31/12/2020	Servizi di consulenza	585,00	585,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione in quanto riferita a consulenza per ordinaria amministrazione (prestazioni GDPR & Privacy).
1	09/02/2021	Servizi di consulenza	902,00	2,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 2,00 (spese di bollo).
6	30/05/2021	Servizi di consulenza	700,00	700,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
2	22/06/2020	Servizi di consulenza	750,00	750,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
2	09/02/2021	Beni Immateriali	452,00	2,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 2,00 (spese di bollo).

3	25/07/2020	Servizi di consulenza	750,00	750,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
3	31/12/2020	Servizi di consulenza	900,00	900,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
8-2019	21/11/2019	Beni Immateriali	2.080,00	2,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 2,00 (spese di bollo).
3	18/03/2021	Servizi di consulenza	902,00	2,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 2,00 (spese di bollo).
2666	01/06/2021	Beni strumentali	1.120,16	0,82	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 0,82 (spese di spedizione).
4	16/09/2020	Servizi di consulenza	750,00	750,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
4	31/12/2020	Servizi di consulenza	1.450,00	1.450,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
2	11/02/2021	Beni Immateriali	302,00	2,00	Ai sensi dell'art. 3.3.2 lettera j) delle Linee Guida di Rendicontazione non è stato ammesso l'importo di € 2,00 (spese di bollo).

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

9	26/02/2021	Servizi di consulenza	950,00	950,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione in quanto riferita a consulenza per ordinaria amministrazione (prestazioni GDPR & Privacy).
5	22/10/2020	Servizi di consulenza	750,00	750,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
2	02/02/2021	Servizi di consulenza	500,00	500,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
3	01/03/2021	Servizi di consulenza	500,00	500,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
6	15/06/2021	Servizi di consulenza	300,00	300,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
6	07/11/2020	Servizi di consulenza	554,00	554,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
7	31/12/2020	Servizi di consulenza	225,00	225,00	Spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 3.7.5. delle Linee Guida di Rendicontazione (prestazione occasionale effettuata da soggetto sprovvisto di P.IVA).
		Spese per il personale	26.851,80	10.282,92	Importo ridimensionato per consentire il rispetto dei limiti (30%) previsti dal Bando e Linee Guida di rendicontazione.

		Spese forfettarie	3.355,00	869,67	Importo ridimensionato per consentire il rispetto dei limiti (15% rispetto alla spesa ammissibile del personale) previsti dal Bando e Linee Guida di rendicontazione.
Importo totale spese non ammesse				28.063,41	

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

D.d.u.o. 9 marzo 2022 - n. 3076

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020, Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «Nuove mpmi - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Decadenza del contributo in conto capitale di euro 43.980,00 concesso all'impresa Feedon s.r.l. - Progetto ID 1500184 CUP E14E20000100007

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO

E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.g.r. 7 maggio 2019, n. 1595 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. 26 luglio 2019, n. 11109 che, in attuazione della d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE - nuove MPMI - sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Star Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso;
- il d.d.s. 10 dicembre 2019, n. 18095 con il quale si è disposto di consentire l'accesso alla procedura informatica Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorzi che avevano riscontrato problematiche in fase di compilazione della domanda, con particolare riferimento all'impossibilità di accedere alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova pratica» non risultava attivo;

Richiamato il d.d.u.o 18 novembre 2016, n. 11912 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s. n. 11109/2019, finalizzato a sostenerne le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio - Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento - Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni e massimo di 4 anni);

Visto il decreto 31 marzo 2020, n. 3954 avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti articoli del Bando:

- B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi;
- C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 giorni invece di 60 giorni;
- C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Richiamati altresì i d.d.u.o:

- 21 gennaio 2022, n. 511 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del I Provvedimento organizzativo 2022, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Affari legislativi, amministrativi e programmazione per lo sviluppo economico», quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- 3 febbraio 2022, n. 1037 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando Archè - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019;

Richiamato quanto previsto dall'articolo 72 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di separazione delle funzioni di gestione e di controllo;

Visto l'articolo C.5. del Bando ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l'erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:

- conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
- esito negativo delle verifiche antimafia;

Visto il decreto 20 novembre 2019, n. 16690 con il quale è affidato a Finlombarda s.p.a. l'assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE', per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando Archè - Nuove MPMI - Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», approvate con d.d.u.o. 22 aprile 2020, n. 4796;

Richiamato il decreto 7 febbraio 2020, n. 1421 con il quale è stata concessa all'impresa FEEDON S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Misura	Spese ammissibili	Contributo concesso
A	€ 109.950,00	€ 43.980,00

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 43.980,00 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno impegno	N. impegno	Importo
14.01.203.10839	2021	1427	€ 21.990,00
14.01.203.10855	2021	1432	€ 15.393,00
14.01.203.10873	2021	1436	€ 6.597,00

Visti gli articoli C.5.3 del bando e 5.2 delle linee guida per la rendicontazione che prevedono che l'intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse non inferiori al 70% del programma di investimento complessivo ammesso a contributo e che, qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse inferiore al 70% del programma di investimento complessivo ammesso, il contributo è oggetto di decadenza totale;

Constatato che la scrivente Unità Organizzativa, per il tramite del soggetto gestore Finlombarda s.p.a., ha preso atto della documentazione di rendicontazione resa disponibile tramite Bandi on Line, rilevando che il programma di investimento rendicontato non risulta ammissibile, in quanto le spese rendicontate ammissibili risultano inferiori alla percentuale del 70% dell'investimento ammesso in concessione, e pertanto il contributo è oggetto di decadenza totale ai sensi degli articoli C.5.3 del bando e 5.2 delle citate linee guida per la rendicontazione;

Richiamata la comunicazione via p.e.c. prot. O1.2021.0037849 del 5 novembre 2021, regolarmente consegnata lo stesso giorno, con la quale è stato comunicato a FEEDON S.R.L. il preavviso di decadenza dall'agevolazione concessa ai sensi della l. 241/90, in quanto:

- il beneficiario, a fronte di un costo del progetto ammesso in concessione di € 109.950,00 ha rendicontato l'importo di € 99.299,64;
- la non ammissibilità delle spese per complessivi € 80.411,86, come dettagliatamente riportato nell'allegato 1 del preavviso di decadenza, riduce l'importo totale delle spese approvate in rendicontazione ad € 18.887,78, corrispondente ad una percentuale di realizzazione del progetto finale inferiore al 70% (17,18%);
- in base al punto C.5.3 del bando (Rideterminazione dei contributi) «L'intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse (fatturate e quietanzate) non inferiori al 70% del programma di investimento complessivo ammesso a contributo. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse inferiore al 70% del programma di investimento complessivo ammesso, il contributo sarà oggetto di decadenza totale»;
- dando contestualmente un termine di 10 giorni dal ricevimento della nota per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;

Dato atto che l'impresa FEEDON S.R.L. ha fatto pervenire le controdeduzioni con nota del 15 novembre 2021, prot. reg. O1.2021.0038429 nelle quali ha evidenziato che in fase di pre-

sentazione del progetto aveva dichiarato che lo stesso si basava sull'implementazione di un software già utilizzato dall'impresa per personalizzare i menù dei propri clienti;

Verificato, in riferimento alle controdeduzioni sopra richiamate, che in realtà il progetto presentato dall'impresa FEEDON S.R.L. per partecipare al bando citato prevedeva spese inerenti:

- l'ottimizzazione della strumentazione software e hardware aziendale a cui si sarebbe aggiunto l'acquisto di macchinari per un importo previsto pari a circa € 50.000;
- l'adeguamento dell'impianto di riscaldamento e di raffreddamento per un importo di circa € 23.000;
- la locazione di attrezzature per il trasporto per un importo previsto di circa € 25.000;
- la consulenza nelle percentuali previste dal bando;

Considerato che le controdeduzioni sopra richiamate non consentono di superare i rilievi relativi alle fatture imputate in rendicontazione, come specificato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, di confermare gli esiti istruttori come dettagliati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che comportano la decadenza dall'agevolazione concessa per cui la non ammissibilità delle spese per complessivi € 80.411,86 riduce l'importo totale delle spese approvate in rendicontazione ad € 18.887,78 corrispondente ad una percentuale di realizzazione del progetto finale inferiore al 70% (17,18%);

Ritenuto altresì, in coerenza con gli stessi:

- di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento del contributo in conto capitale di € 43.980,00 concesso a FEEDON S.R.L. con decreto 7 febbraio 2020, n. 1421 per la realizzazione del progetto ID 1500184 ai sensi del punto C.5.3 del bando in quanto: «L'intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse (fatturate e quietanzate) non inferiore al 70% del programma di investimento complessivo ammesso a contributo. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse inferiore al 70% del programma di investimento complessivo ammesso, il contributo sarà oggetto di decadenza totale»;
- di rinviare a successivo provvedimento i corrispondenti movimenti contabili;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9395;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1623372;
- Codice Variazione Concessione COVAR: 759963

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 241/90 in ragione degli approfondimenti compiuti per l'istruttoria della pratica;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Precisato che presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese secondo quanto indicato nel d.d.u.o. 3 febbraio 2022, n. 1037 sopra citato;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 7 febbraio 2020, n. 1421 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. 241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario entro 30 giorni dalla notifica dello stesso;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte ed integralmente richiamate:

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

1. di dichiarare la decadenza dal diritto all'ottenimento del beneficio del Contributo in conto capitale € 43.980,00 concesso a FEEDON S.R.L., come specificato in premesse e per le motivazioni di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione del progetto ID 1500184;

2. di rinviare a successivo provvedimento i corrispondenti movimenti contabili;

3. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto del 7 febbraio 2020, n. 1421 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

4. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. 241/1990, che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario entro 30 giorni dalla notifica dello stesso;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa FEEDON S.R.L. e a Finlombarda s.p.a.

La dirigente
Maria Carla Ambrosini

———— • ———

ALLEGATO 1 SPESE NON AMMISSIBILI - FEEDON SRL ID 1500184

Voce di spesa	Numero del documento	Data documento	Importo imputato sulla voce	Motivazione	Importo Approvato finale	Spese non ammissibili
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	794-2019-FE	30/09/2019	4.500,00 €	"Sviluppo software" tipologia di spesa non prevista in tale voce di costo, pur riallocandola alla voce di costo 6.7 la stessa non è ammisible per superamento della percentuale prevista (2%)	0,00 €	4.500,00 €
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	869-2019-FE	31/10/2019	5.000,00 €	"Sviluppo software" tipologia di spesa non prevista in tale voce di costo, pur riallocandola alla voce di costo 6.7 la stessa non è ammisible per superamento della percentuale prevista (2%)	0,00 €	5.000,00 €
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	1013-2019-FE	24/12/2019	5.000,00 €	"Sviluppo software" tipologia di spesa non prevista in tale voce di costo, pur riallocandola alla voce di costo 6.7 la stessa non è ammisible per superamento della percentuale prevista (2%)	0,00 €	5.000,00 €
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	337/00	30/04/2020	3.562,50 €	"Sviluppo software" tipologia di spesa non prevista in tale voce di costo, pur riallocandola alla voce di costo 6.7 la stessa non è ammisible per superamento della percentuale prevista (2%)	0,00 €	3.562,50 €
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	80/00	31/01/2020	5.000,00 €	"Sviluppo software" tipologia di spesa non prevista in tale voce di costo, pur riallocandola alla voce di costo 6.7 la stessa non è ammisible per superamento della percentuale prevista (2%)	0,00 €	5.000,00 €
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	MA_2019_0294912	20/05/2019	227,20 €	spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 4,2 delle Linee Guida per la rendicontazione, il pagamento risulta effettuato una parte con carta di credito e la restante parte in contanti	0,00 €	227,20 €
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	6002300010018743 94	20/05/2019	240,86 €	spesa non ammissibile ai sensi dell'art. 6,1 delle Linee guida per la rendicontazione, beni non strettamente indispensabili allo svolgimento dell'attività produttiva dell'impresa, trattasi di candele profumate, sgabello da bar decorazioni, quadri	0,00 €	240,86 €
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	935-2019-FE	30/11/2019	5.000,00 €	"Sviluppo software" tipologia di spesa non prevista in tale voce di costo, pur riallocandola alla voce di costo 6.7 la stessa non è ammisible per superamento della percentuale prevista (2%)	0,00 €	5.000,00 €
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	167/00	29/02/2020	6.000,00 €	"Sviluppo software" tipologia di spesa non prevista in tale voce di costo, pur riallocandola alla voce di costo 6.7 la stessa non è ammisible per superamento della percentuale prevista (2%)	0,00 €	6.000,00 €

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 14 marzo 2022

Voce di spesa	Numero del documento	Data documento	Importo imputato sulla voce	Motivazione	Importo Approvato finale	Spese non ammissibili
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	F2020-786	29/10/2020	2.175,50 €	"Sviluppo software" tipologia di spesa non prevista in tale voce di costo, pur riallocandola alla voce di costo 6.7 la stessa non è ammisible per superamento della percentuale prevista (2%)	0,00 €	2.175,50 €
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	421/00	31/05/2020	2.409,50 €	Assistenza e consulenza Web, tipologia di spesa non ammmissible ai sensi dell'art. 6.1 delle linee guida per la rendicontazione.	0,00 €	2.409,50 €
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	255/00	31/03/2020	5.000,00 €	"Sviluppo Software", tipologia di spesa non prevista in tale voce di costo, pur riallocandola alla voce di costo 6.7 la stessa non è ammmissible per superamento della percentuale prevista (2%)	0,00 €	5.000,00 €
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	NOTA 1	18/09/2020	7.145,60 €	Sviluppo e design software, tipologia di spesa non prevista in tale voce di costo, pur riallocandola alla voce di costo 6.7 la stessa non è ammmissible per superamento della percentuale prevista (2%)	0,00 €	7.145,60 €
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	3/E	12/03/2020	2.852,46 €	Studio Realizzazione Web App Feedon, tipologia di spesa non prevista in tale voce di costo, pur riallocandola alla voce di costo 6.7 la stessa non è ammmissible per superamento della percentuale prevista (2%).	0,00 €	2.852,46 €
1. Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	11/FE	12/10/2020	2.000,00 €	"Sviluppo software", tipologia di spesa non prevista in tale voce di costo, pur riallocandola alla voce di costo 6.7 la stessa non è ammmissible per superamento della percentuale prevista (2%)	0,00 €	2.000,00 €
2. Spese di adeguamento dell'impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa/professionale	22	15/05/2019	3.400,00 €	spesa non ammmissible ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la rendicontazione, in quanto non funzionale e necessaria all'installazione dei beni previsti alla voce 6.1, trattasi di condizionatore ed il beneficiario risulta affittuario	0,00 €	3.400,00 €
2. Spese di adeguamento dell'impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa/professionale	22	15/05/2019	1.700,00 €	spesa non ammmissible ai sensi dell'art. 6.2 delle linee guida per la rendicontazione, in quanto non funzionale e necessaria all'installazione dei beni previsti alla voce 6.1, trattasi di "nuovo impianto acqua fredda/calda completo di scarico,nuovo impianto gas in tubazione in rame e multistrato" ed il beneficiario risulta affittuario	0,00 €	1.700,00 €
3. Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico-specialistiche e per laboratori/sede oggetto di intervento	NON PRESENTE	10/05/2019	800,00 €	ridotto parzialmente l'importo, per la sola ammissibilità di 20 giorni	533,33 €	266,67 €

